

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

---

### 519° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 20 GIUGNO 1990

---

## INDICE

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....	Pag. 3
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	» 6
3 <sup>a</sup> - Affari esteri .....	» 8
4 <sup>a</sup> - Difesa .....	» 13
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro .....	» 14
7 <sup>a</sup> - Istruzione .....	» 19
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni .....	» 30
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	» 36
10 <sup>a</sup> - Industria .....	» 39
11 <sup>a</sup> - Lavoro .....	» 44
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità .....	» 46
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	» 48

### Commissioni riunite

3<sup>a</sup> (Affari esteri) e 7<sup>a</sup> (Istruzione) (\*)

### Organismi bicamerali

Interventi nel Mezzogiorno .....	Pag. 59
Terrorismo in Italia .....	» 67
Questioni regionali .....	» 51
Riconversione industriale .....	» 63
Territori colpiti da terremoti .....	» 69

### Sottocommissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri .....	Pag. 71
2 <sup>a</sup> - Giustizia - Pareri .....	» 75
5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri .....	» 77
Giunta affari comunità europee - Comitato pareri .....	» 90

---

CONVOCAZIONI .....	Pag. 91
--------------------	---------

---

(\*) Il riassunto dei lavori della 7<sup>a</sup> seduta delle Commissioni 3<sup>a</sup> (Esteri) e 7<sup>a</sup> (Istruzione) riunite verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 519<sup>o</sup> Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 20 giugno 1990.

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 20 GIUGNO 1990

**256<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

ELIA

*Interviene il ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile Lattanzio.*

*La seduta inizia alle ore 16,10.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**Deputato Balestracchi: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile (2203), approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e rinvio)**

Riferisce alla Commissione il senatore MURMURA, il quale rileva come il disegno di legge colmi una lacuna che da molto tempo viene lamentata soprattutto in occasione dei luttuosi avvenimenti che talvolta colpiscono il nostro paese.

Il relatore ripercorre il lungo *iter* che hanno attraversato le varie iniziative legislative sull'argomento: dal disegno di legge A.C. n. 3140 presentato nell'ottava legislatura dall'allora Presidente del Consiglio dei Ministri Spadolini e dall'allora Ministro per il coordinamento della protezione civile Zamberletti, ai disegni di legge presentati nella nona legislatura, sempre presso la Camera dei deputati, al provvedimento attuale che è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Il senatore Murmura passa quindi ad illustrare i contenuti del disegno di legge osservando che con esso si potrà operare agendo in via preventiva e basandosi sull'azione coordinata di tutti i soggetti pubblici e privati. Il coordinamento non comporta un'alterazione delle funzioni affidate agli enti locali, anche se l'aumento delle competenze ad essi demandate non viene adeguatamente sorretto da un incremento di risorse finanziarie.

La scelta del coordinamento costituisce una forma di modernizzazione delle strutture pubbliche, che anticipa la più ampia azione riformatrice.

Anche l'estensione dei compiti della protezione civile ai momenti antecedenti l'evento calamitoso e a quelli successivi ed ulteriori rispetto alla prima fase di soccorso, rappresenta una svolta di grande rilevanza.

Il relatore si sofferma quindi sui vari organismi che cooperano in materia, rilevando la valorizzazione, compiuta nel disegno di legge, dell'opera del volontariato, nonché della collaborazione con le varie realtà scientifiche e tecnologiche. L'istituzione di un Dipartimento per la protezione civile, anziché di apposito Dicastero, oltre a corrispondere a specifiche indicazioni derivanti dalla legge n. 400 del 1988, crea una struttura indubbiamente più agile e moderna.

Conclusivamente, il senatore Murmura raccomanda la sollecita approvazione del provvedimento, che riveste notevole rilievo sia per la materia trattata che per la visione innovativa che lo caratterizza.

Si apre la discussione.

Il senatore FRANCHI afferma che il provvedimento in esame è di grande importanza e che merita una sollecita approvazione, pur contenendo esso alcune incongruenze, ad esempio in materia di avvio alla ripresa, ovvero con riferimento al ruolo affidato al prefetto. Ulteriori valutazioni critiche possono essere riferite all'articolo 11, ove le competenze affidate alle regioni non trovano un adeguato sostegno finanziario, e all'articolo 13, il quale prevede un comando presso il servizio di personale statale e degli enti locali, senza valutare le conseguenze in termini di funzionalità degli uffici, soprattutto di comuni e province, che tale spostamento di personale potrebbe provocare.

Le ragioni positive, comunque, prevalgono e possono rinvenirsi essenzialmente nell'auspicato riordino complessivo della materia, nell'individuazione di precise responsabilità istituzionali, nella valorizzazione delle forze presenti nella società, nell'accentuazione degli aspetti preventivi della protezione civile. Di particolare rilievo è l'attribuzione al sindaco della qualifica di autorità di protezione civile ed è positiva l'individuazione del Corpo dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile: a tal proposito occorre procedere, tuttavia, alla riforma del Corpo. Una innovazione da non sottovalutare attiene infine al sistema di convenzioni con i gruppi nazionali di ricerca scientifica. Per queste ragioni il senatore Franchi preannuncia il voto favorevole del Gruppo comunista.

Il senatore PONTONE rileva l'insoddisfazione della propria parte politica in quanto il provvedimento non coglie appieno le esigenze di riorganizzazione del settore. Oltre alla mancata riforma del Corpo dei vigili del fuoco, desta particolare preoccupazione l'affidamento al Ministro di meri compiti di coordinamento: doveva invece essere individuato un vertice decisionale in grado di agire con rapidità ed efficienza nelle situazioni di emergenza. L'oratore preannuncia quindi un voto contrario da parte del suo Gruppo.

Il senatore ACONE manifesta la soddisfazione della propria parte politica in quanto finalmente si provvede ad un'opera di razionalizzazione in un settore in cui sono stati adottati, di volta in volta, singoli provvedimenti amministrativi (anche se aventi forza normativa), non sostenuti da un adeguato fondamento legislativo a tutela dei diritti

individuali. Oltre quindi che per la definizione della tipologia degli eventi e degli ambiti di competenza, il provvedimento è apprezzabile soprattutto per la disciplina, contenuta nell'articolo 6, del potere di ordinanza del Ministro, che consente di superare le perplessità manifestatesi soprattutto da parte della giurisprudenza. Anche gli aspetti relativi alla struttura del servizio della protezione civile appaiono positivi in quanto realizzano un adeguato equilibrio fra le competenze degli enti locali e quelle attribuite al prefetto.

Il Gruppo socialista, pertanto, preannuncia un voto complessivamente favorevole.

Replica quindi agli intervenuti il ministro LATTANZIO, secondo il quale il provvedimento pervenuto all'esame del Senato è frutto di un impegno prolungato da parte di tutti i Gruppi parlamentari. Esso corrisponde ad una domanda di sicurezza che proviene dall'opinione pubblica ed ha per oggetto i beni della vita e dell'ambiente. La soluzione delineata alla Camera dei deputati appare complessivamente soddisfacente e prospetta una linea non priva di interesse sotto il profilo giuridico. Buona parte delle regioni ha già adottato una specifica normativa sulla protezione civile, altre si accingono a farlo; lo Stato pertanto non può sottrarsi al dovere di stabilire a sua volta norme legislative di principio. La legge n. 996 del 1970 non è più sufficiente a soddisfare le attese più complesse e variegate che la popolazione rivolge ai servizi di protezione civile.

Il Ministro è per primo cosciente delle carenze che il progetto in discussione tuttora presenta, ma questo comunque costituisce un approdo significativo, in quanto altri provvedimenti faranno seguito, a cominciare da un disegno di legge, che sarà presto presentato alle Camere, concernente il volontariato. Il disegno di legge risponde ad una impostazione che mira a favorire la partecipazione dell'opinione pubblica e delle varie articolazioni amministrative e degli enti locali; una impostazione verticistica appariva d'altronde inidonea, dal momento che è opportuno riservare all'autorità di governo una funzione prevalentemente di coordinamento, modulo questo che meglio di altri si presta al migliore funzionamento dell'amministrazione. Rievocate quindi le esperienze di soccorso svolte in alcune regioni del nostro paese, e particolarmente in Friuli, mette in risalto il grande moto di partecipazione che ha segnato la ricostruzione delle zone colpite da calamità naturali. Il servizio della protezione civile incontra talvolta difficoltà a causa di frequenti incomprendimenti, ma egli si dichiara convinto della necessità di procedere alla tutela prioritaria dei beni primari, quali la vita e la sicurezza dei cittadini. Conclude richiamando l'attenzione sul potere d'ordinanza, disciplinato dall'articolo 6; si tratta di provvedimenti indispensabili nell'emergenza, ma che sono comunque sottoposti a controlli successivi da parte delle giurisdizioni amministrative.

Il presidente ELIA avverte che non sono ancora pervenuti tutti i pareri da parte delle Commissioni consultate, e particolarmente delle Commissioni 5<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup>.

Stante poi l'imminenza di votazioni da parte del Parlamento in seduta comune, il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 17.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 20 GIUGNO 1990

163<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente*  
COVI*La seduta inizia alle ore 18,15.**IN SEDE REFERENTE***Deputato Vario: Modifica alle circoscrizioni delle preture di Caserta e Santa Maria Capua Vetere (1915), approvato dalla Camera dei deputati****Ventre: Modifiche alle circoscrizioni delle preture di Santa Maria Capua Vetere e di Caserta (2184)**

(Esame congiunto e rinvio)

Il Presidente propone che i due disegni di legge vengano esaminati congiuntamente. Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il senatore CASOLI riferisce quindi congiuntamente sui provvedimenti in titolo, aventi analogo contenuto, benchè quello d'iniziativa del senatore Ventre si connoti per una maggiore precisione terminologica. Prende spunto dalla vigente normativa della legge n. 30 del 1989 e modificativa dell'articolo 30 dell'ordinamento giudiziario, che contempla, come sede della pretura, i capoluoghi determinati dall'annessa tabella A, e comunque ogni capoluogo di provincia. Ciò premesso, deve però rilevare come il territorio di Caserta realizzi l'unica situazione per la quale la pretura non ha sede nel capoluogo del circondario del tribunale.

Se esprime da un lato giudizio tendenzialmente favorevole nel merito dei disegni di legge, fa presente però di non poter confermare tale giudizio per quanto riguarda il metodo che si intende seguire, quello cioè di un intervento particolare ed episodico: in proposito sarebbe senz'altro opportuno acquisire formalmente l'opinione del Ministro di grazia e giustizia.

Si apre la discussione generale.

Prende la parola il senatore BOSCO per rievocare come nel dibattito presso l'altro ramo del Parlamento la menzionata dizione «la pretura ha sede ... comunque in ogni capoluogo di provincia» fosse

scaturita da un emendamento allora interpretato come rafforzativo dello *status quo* esistente nel paese, ma che ebbe come conseguenza di provocare un'eccezione al criterio adottato in via generale.

Senza volersi soffermare sulle tensioni artatamente costruite in tempi recenti intorno a questo presunto problema, sottolinea come prioritaria resti l'esigenza di garantire l'unitarietà della funzione del pubblico ministero nelle preture circondariali.

Conclude chiedendo di acquisire l'opinione del Ministro guardasigilli, stanti i problemi organizzativi che ricadrebbero sul Governo qualora i provvedimenti dovessero risultare approvati, e affermando la sua convinta opposizione ai disegni di legge i quali potrebbero determinare l'insorgere di aspettative particolaristiche anche in altri circondari.

Il senatore VENTRE nega radicalmente che i provvedimenti siano originati da esigenze meramente localistiche, ed anzi rileva come essi rispondano ad indifferibili ragioni di buon senso. Saggiunge che non bisogna essere fini giuristi per sapere come una disposizione avente forza di legge - intende riferirsi all'articolo 30 dell'ordinamento giudiziario riscritto con la legge n. 30 dello scorso anno - debba essere applicata in concreto, il che inevitabilmente porta a sostenere l'approvazione del suo disegno di legge. Unica valida alternativa può risiedere nella eliminazione della specificazione relativa ai capoluoghi di provincia, ma non gli risulta che tale abrogazione sia stata prospettata dagli oppositori ai provvedimenti in esame.

Il rispetto di tale normativa vigente risponde d'altra parte anche ad un'esigenza di funzionalità nel lavoro della magistratura.

Auspica infine un nuovo trasferimento dell'esame dalla sede referente a quella deliberante.

Il presidente COVI rammenta come il sottosegretario Sorice il 19 ottobre dello scorso anno abbia manifestato alla Camera l'opinione favorevole del Governo alla modifica alle circoscrizioni delle preture di Caserta e Santa Maria Capua Vetere. Dà anche conto dei lavori preparatori, presso la Camera dei deputati, della legge n. 30, da cui risulta chiaro che l'aggiunta all'articolo 1 dell'inciso «e comunque in ogni capoluogo di provincia» è stata decisa con piena consapevolezza delle conseguenze che ne sarebbero derivate.

Il relatore CASOLI, dato conto del parere favorevole della Commissione bilancio al disegno di legge n. 1915, auspica nuovamente che in una prossima seduta sia possibile conoscere il parere del Ministro guardasigilli.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 19,10.*

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 20 GIUGNO 1990

66<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente*

ACHILLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Butini.**La seduta inizia alle ore 16,15.***IN SEDE REFERENTE****Ratifica ed esecuzione della Convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987 (1956)**

(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore GEROSA il quale, dopo aver rilevato che la convenzione in oggetto è molto più avanzata rispetto al precedente accordo del 1889 ed è anche fra le più progredite in senso assoluto fra quelle stipulate in materia, sottolinea che essa comporterà notevoli progressi e si sofferma, poi, a dar ragione dei singoli articoli della Convenzione stessa.

Con l'assenso del rappresentante del Governo, viene quindi dato mandato al senatore Gerosa di riferire favorevolmente all'Assemblea.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione di mutua assistenza in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia, fatta a Varsavia il 28 aprile 1989 (2039)**

(Esame)

Nel riferire alla Commissione, il senatore GEROSA rileva che questa Convenzione, insieme a quelle di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia civile pure firmate il 28 aprile 1989, avvia una più stretta collaborazione giudiziaria tra i due Paesi firmatari.

Il relatore si sofferma quindi sul merito della Convenzione stessa e in particolare su quanto previsto per i reati esclusivamente militari o giudicati di natura politica e conclude, quindi, invitando la Commissione ad esprimersi in senso favorevole.



Il sottosegretario BUTINI si associa alla raccomandazione e la Commissione dà poi mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per la creazione dell'Istituto internazionale per il diritto dello sviluppo (IDLI), fatto a Roma il 5 febbraio 1988 (2040)**  
(Rinvio dell'esame)

Su richiesta del senatore SERRI, stante l'assenza del relatore Granelli e per consentire un maggiore approfondimento da parte della Commissione specialmente sulla copertura finanziaria del provvedimento, l'esame del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Senegal intesa ad evitare la doppia imposizione sui redditi delle imprese di navigazione aerea dell'Italia e del Senegal, fatta a Dakar il 29 dicembre 1988 (2049)**  
(Esame)

In assenza del relatore Graziani, riferisce brevemente alla Commissione il presidente Achilli il quale, dopo aver evidenziato che la Convenzione riproduce un modello già adottato molte volte con altri Paesi sulla stessa materia, la raccomanda al favore della Commissione.

Con l'assenso del rappresentante del Governo, viene quindi dato mandato al presidente Achilli di riferire favorevolmente all'Assemblea.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica tedesca sullo statuto e modalità di funzionamento dei Centri culturali, con scambio di lettere, firmato a Berlino il 10 luglio 1984 (2057)**  
(Esame e rinvio)

Nel riferire alla Commissione, la senatrice FALCUCCI, dopo aver fatto notare che l'accordo risale al 1984, sottolinea che nella sostanza il suo contenuto può essere giudicato positivamente ma che, su un piano politico, è difficile immaginare come possa essere vista l'iniziativa in un quadro profondamente mutato qual è quello che si registra oggi nelle due Germanie. Non sarebbe forse inopportuno immaginare un rinvio dell'esame del disegno di legge affinché il Governo abbia modo di chiarire meglio i termini del problema.

Interviene il senatore BOFFA il quale dopo essersi domandato che senso abbia istituire un Centro culturale nella Repubblica democratica tedesca che tra poco non esisterà più, coglie l'occasione per rinnovare la sua ferma protesta sul modo incomprensibile e contraddittorio con cui vengono presentati al Parlamento i provvedimenti di ratifica, un modo di cui quello in esame è un esempio lampante in cui non si riesce a comprendere quale potrà essere il seguito di questo accordo e, ad esempio, chi aprirebbe un centro culturale a Roma ad unificazione tedesca avvenuta.

Il sottosegretario BUTINI dopo aver precisato che nella Repubblica Federale di Germania non esiste un Istituto di cultura italiano, dichiara di comprendere i dubbi sulla opportunità di mantenere in piedi l'accordo che risale al 1984 ma di essere convinto che potrebbe essere utile disporre di uno strumento importante di presenza e collaborazione in una città come Berlino il cui *status* è ancora da definire ma che potrebbe diventare la futura capitale della Germania ed è comunque un centro culturale molto importante. Teme, invece, che rinviando oggi la definizione del problema, si debba poi ricominciare tutto daccapo con un nuovo accordo per la istituzione di un nostro centro culturale a Berlino.

Dopo un intervento del senatore ORLANDO, il quale chiede se la Repubblica democratica tedesca abbia già ratificato questo accordo, la Commissione conviene sulla proposta del presidente Achilli di un rinvio a breve termine dell'esame del disegno di legge in modo da consentire al Governo di fornire maggiori elementi di informazione fra cui, anche, la notizia della ratifica o meno da parte della Repubblica democratica tedesca.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è quindi rinviato ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina per l'assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Roma il 9 dicembre 1987 (2199), approvato dalla Camera dei deputati (Esame)**

Dopo che il senatore GEROSA ha brevemente riferito alla Commissione e il sottosegretario Butini si è associato alle sue parole, la Commissione dà mandato allo stesso senatore Gerosa di riferire favorevolmente all'Assemblea.

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

**Autorizzazione alla partecipazione italiana alle iniziative per i servizi in comune fra le Rappresentanze all'estero dei Paesi comunitari (2045)**  
(Discussione e approvazione)

Riferisce alla Commissione il senatore ORLANDO il quale sottolinea che le finalità del provvedimento sono quelle di realizzare una cooperazione amministrativa fra le Ambasciate dei Paesi comunitari e di tutelarne le esigenze funzionali soprattutto nei Paesi in via di sviluppo per settori ben evidenziati nella relazione tecnica che accompagna il disegno di legge. La predisposizione di un provvedimento legislativo si è resa necessaria per il fatto che le spese relative non trovano nel nostro ordinamento una appropriata imputazione contabile in mancanza di uno specifico capitolo di bilancio.

Il relatore illustra quindi alla Commissione il parere favorevole condizionato espresso dalla Commissione bilancio e presenta, per conseguenza, un emendamento all'articolo 1 volto a specificare che la

portata del disegno di legge è limitata al triennio 1990-1992 e un emendamento all'articolo 2 volto a sopprimerne il secondo comma con il quale si fa rinvio per gli anni successivi al 1992 alla legge finanziaria per la quantificazione degli oneri ed invita, infine, la Commissione ad approvare il disegno di legge con le modifiche illustrate.

Il sottosegretario BUTINI si associa alle parole del relatore e si dichiara favorevole alle proposte di modifica specificando che, alla fine del triennio, si potrà fare il bilancio di quanto realizzato e, se necessario, provvedere con un nuovo disegno di legge ad ampliare la spesa.

La Commissione approva quindi l'emendamento al comma 1 dell'articolo 1 e, quindi, l'articolo nel testo modificato.

Viene poi approvato l'emendamento soppressivo del comma 2 dell'articolo 2 e, successivamente, l'articolo nel testo modificato e viene, infine, approvato il disegno di legge nel suo complesso.

**Norme di modifica ed integrative della legge 8 maggio 1985, n. 205, sui comitati dell'emigrazione italiana (2253), approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione)**

Nel riferire alla Commissione, il senatore FIORET, dopo aver evidenziato che il dato più significativo della II Conferenza nazionale dell'emigrazione è l'emergere di una nuova consapevolezza dei connazionali all'estero di sentirsi inseriti pienamente nei Paesi di accogliimento ma di essere anche legati e partecipi, con vincoli permanenti, alla realtà politica e culturale della madre patria, si sofferma a ricordare i provvedimenti già varati o in corso di esame del Parlamento del cosiddetto «pacchetto emigrazione», di cui fa parte anche il provvedimento in discussione.

A questo specifico riguardo ricorda che i COEMIT si sono rivelati strumenti utili di raccordo fra le Comunità italiane sparse nel mondo e le strutture consolari e che le proposte di modifica della legge istitutiva emerse nella citata Conferenza mirano ad una più efficace funzionalità ed incisività di detti organismi.

Dopo essersi soffermato dettagliatamente ad illustrare le modifiche predisposte con la normativa in oggetto evidenziando, in particolare, l'allungamento della durata in carica dei Comitati che viene a coincidere con quella del Consiglio generale degli italiani all'estero, il senatore Fioret conclude sottolineando che il Parlamento approvando il disegno di legge chiesto con tanta determinazione dai nostri connazionali all'estero compie un atto di saggezza e di lungimiranza.

Il sottosegretario BUTINI, dopo aver ringraziato il relatore, sottolinea che il testo in discussione è il risultato di una intensa consultazione e collaborazione tra Governo e forze politiche e fornisce raccomandazioni sull'intenzione del Governo di fare il massimo sforzo per le elezioni dei COEMIT alla fine del prossimo inverno ricordando che si è anche pensato di fornire un compenso ai presidenti di seggio e

agli scrutatori per consentire al massimo la buona riuscita di queste elezioni.

Interviene, quindi, per dichiarazione di voto il senatore SPETIĆ il quale concorda con il Governo sul fatto che il disegno di legge nasce da un confronto unitario con le forze politiche e sottolinea come esso sia frutto della II Conferenza nazionale dell'emigrazione e risponda a grandi linee a quelle che sono state le sue conclusioni.

Dopo aver esposto alcune notazioni circa la nuova denominazione dei Comitati che sembra quasi derivare da una sorta di vergogna per il fatto di avere degli emigrati all'estero quando invece ancora oggi molti connazionali sono costretti a lasciare il nostro Paese per cercare migliori condizioni di vita, il senatore Spetić coglie l'occasione per raccomandare al Governo di accelerare al massimo i lavori per il completamento dell'anagrafe degli italiani all'estero che è fondamentale per la predisposizione dell'elenco degli elettori dei Comitati accelerando anche quei contratti che sono fermi inspiegabilmente da oltre un anno. Per quanto poi riguarda il «pacchetto emigrazione», l'oratore ricorda che ci sono ancora alcuni punti importanti da affrontare quali la legge sulla cittadinanza, la questione dell'assegno sociale ai connazionali che vivono in alcuni Paesi con difficili situazioni economiche e misure di sostegno per i nostri rimpatriati. Conclude preannunciando il voto favorevole dei senatori comunisti.

Dopo un breve intervento del senatore FIORET il quale rinnova la raccomandazione al Governo affinché il Consiglio generale degli italiani all'estero venga eletto dalla nuova base elettorale, la Commissione approva separatamente gli articoli da 1 a 17 e, quindi, il disegno di legge nel suo complesso.

*La seduta termina alle ore 17.*

## **DIFESA (4<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 20 GIUGNO 1990

**114<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**FERRARA Maurizio**

*La seduta inizia alle ore 12,20.*

### **SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il Presidente FERRARA Maurizio avverte che, per intese intervenute tra i rappresentanti dei Gruppi parlamentari e considerata altresì l'assenza del rappresentante del Governo, l'esame degli argomenti all'ordine del giorno dei lavori della Commissione viene rinviato alle sedute di domani.

La Commissione prende atto.

### **SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE**

Il PRESIDENTE comunica che, a causa della concomitanza dei lavori del Parlamento, riunito in seduta comune per procedere alle votazioni per l'elezione di dieci componenti del Consiglio superiore della magistratura, la seduta pomeridiana di oggi non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 12,25.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 20 GIUGNO 1990

**251<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***BERLANDA**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Madaudo e Merolli e per il tesoro Pavan.*

*La seduta inizia alle ore 18,20.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**Pizzol ed altri:** Interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 1985, n. 427, e dell'articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, recante integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento, rispettivamente, della Ragioneria generale dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro (1343-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Seguito della discussione ed approvazione)

Si riprende la discussione, sospesa nella seduta del 18 aprile.

Il presidente BERLANDA comunica che è pervenuto il parere favorevole della 5<sup>a</sup> Commissione sull'emendamento sostitutivo dell'articolo 2 presentato dal Governo, che prevede una diversa formulazione per quanto riguarda la copertura finanziaria del provvedimento.

Il senatore DE CINQUE, che sostituisce il relatore Favilla momentaneamente assente, si dichiara favorevole a tale emendamento.

Si passa alle votazioni.

In sede di dichiarazione di voto il senatore CANNATA preannuncia il voto favorevole dei senatori comunisti.

Il senatore GUIZZI si esprime favorevolmente sul provvedimento, a nome dei senatori socialisti.

Posti separatamente in votazione vengono quindi approvati l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 2 ed il disegno di legge nel suo complesso.

*IN SEDE REFERENTE*

**Disposizioni sulla gestione produttiva dei beni immobili dello Stato** (risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 24 gennaio 1990, degli articoli da 1 a 6 del disegno di legge n. 1897) (1897-bis)

**Ruffino ed altri: Nuove norme in materia di alienazione dei beni immobili dello Stato (1016)**

**Malagodi ed altri: Programma straordinario di alienazione di beni dello Stato, di privatizzazione di enti e banche pubbliche e di alienazione di società a partecipazione statale, al fine di ridurre il debito complessivo dello Stato (1340)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta, antimeridiana del 16 maggio scorso.

Il PRESIDENTE dichiara che si può procedere all'illustrazione degli altri emendamenti presentati e non illustrati nella precedente seduta.

Il senatore DE CINQUE, che sostituisce momentaneamente il relatore Forte assente, dichiara preliminarmente che fa propri, e quindi illustrerà, tutti gli emendamenti presentati dal senatore Forte. Dà quindi conto dell'emendamento 1.2 del senatore Forte che sostituisce, all'articolo 1, il primo periodo del comma 2: l'emendamento intende specificare meglio quali sono gli immobili per i quali sono consentiti atti di disposizione ai sensi del presente provvedimento.

Il senatore BERTOLDI illustra poi l'emendamento 2.1.a che, al comma 2 dell'articolo 2, intende aggiungere, dopo le parole «della presente legge», le altre «sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 6».

Il relatore DE CINQUE illustra poi l'emendamento 2.3 del senatore Forte, che all'articolo 2, comma 2, sostituisce le parole «atta al» con le altre «e per il». Dà poi conto dell'emendamento 2.4, sempre del senatore Forte, con il quale al comma 3 dell'articolo 2 le parole «1° gennaio 1990» sono sostituite con le altre «1° gennaio 1991».

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 3.

Il relatore DE CINQUE illustra il sub-emendamento 3.1 all'emendamento 3.1 dei senatori comunisti, con il quale si intendono sopprimere le parole relative alla indicazione, per gli immobili, delle unità di personale che vi prestano servizio. Dà poi conto dell'emendamento 3.3.a che, al comma 3, dopo la parola «cessione» aggiunge le altre «o diversa utilizzazione di cui all'articolo 1, comma 2».

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 4.

Il relatore DE CINQUE illustra l'emendamento n. 4 del senatore Forte, che al comma 1 introduce una modifica di carattere tecnico con la quale vengono specificati meglio gli atti di disposizione dei beni immobili dello Stato. L'oratore dà poi conto di un ulteriore emenda-

mento del senatore Forte (4.1.a), di carattere essenzialmente tecnico, al comma 1.

Il senatore FAVILLA illustra quindi tre emendamenti: il primo (4.2.a) al comma 2, lettera a) sopprime le parole «purchè queste siano a prevalente partecipazione pubblica», il secondo (4.3.a), al comma 3, sopprime le parole «a prevalente partecipazione pubblica», mentre il terzo (4.3.b), sempre al comma 3, intende aggiungere, dopo le parole «norme sulla contabilità generale dello Stato», le altre «ma seguendo criteri di trasparenza e di concorrenzialità fra le possibili società affidatarie».

Il senatore DE CINQUE dà poi conto del sub-emendamento 4.4 del senatore Forte, all'emendamento 4.4 dei senatori comunisti, volto a prevedere due tipi di valutazione dei beni immobili dello Stato, sia prima che dopo l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 5. Illustra successivamente l'emendamento 4.5.a del senatore Forte che al comma 2, lettera c) intende introdurre la previsione di condizioni relative alla prelazione a favore di coloro che da almeno dieci anni abbiano l'uso dei beni oggetto di cessione o diversa utilizzazione.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 5.

Il senatore DE CINQUE illustra un sub-emendamento 5.1 all'emendamento 5.1 dei senatori comunisti, volto a sopprimere le parole «o la permuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3».

Il senatore FAVILLA illustra poi l'emendamento 5.2 che aggiunge un ulteriore comma, dopo il comma 4: tale emendamento è volto a prevedere altre ipotesi di applicazione della procedura di cui all'articolo 5.

In sede di esame degli emendamenti all'articolo 6, il senatore BERTOLDI illustra l'emendamento 6.2, aggiuntivo di un ulteriore comma, con il quale è previsto che la Commissione di cui al comma 1 esprime il proprio parere entro il trentesimo giorno successivo alla relativa richiesta.

Il relatore DE CINQUE esprime i pareri sugli emendamenti testè illustrati: in particolare, si dichiara contrario agli emendamenti 2.1.a e 6.2 dei senatori comunisti. Dopo aver espresso parere favorevole sull'emendamento 4.3.b del senatore Favilla invita lo stesso senatore a ritirare gli emendamenti 4.2.a e 4.3.a. Per quanto concerne l'emendamento 5.2 dichiara che una migliore formulazione del suo contenuto si ritrova nell'emendamento 5.1 al quale si dichiara favorevole se opportunamente modificato nei termini proposti dal sub-emendamento 5.1.

Il sottosegretario Merolli esprime, a sua volta, i pareri su tutti gli emendamenti illustrati sia nella precedente che nella presente seduta. In particolare, si dichiara favorevole agli emendamenti 2.3, al sub-emendamento 3.1 e all'emendamento 3.1, agli emendamenti 3.3.a, 4, 4.1.a, 4.2, 4.3.b, 4.4, nonchè al relativo sub-emendamento 4.4, e agli



emendamenti 4.5.a, 5.1, 5.2 e al sub-emendamento 5.1. Si dichiara poi contrario agli emendamenti 1.1, 2.1.a, 2.4, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 4.1, 4.3, 4.5, 4.6 e 6.2. Per quanto riguarda l'emendamento 1.2 si dichiara favorevole a condizione che venga soppresso il riferimento al Codice civile; dichiara poi di ritenere superflui l'emendamento 2.1 e 2.2. Il Sottosegretario dichiara poi di rimettersi alla Commissione sugli emendamenti 3.4, 4.2.a, 4.3.a, e 6.1.

Il presidente BERLANDA dichiara che si può passare ora alla votazione degli emendamenti.

In sede di votazione degli emendamenti all'articolo 1, viene respinto l'emendamento 1.1 dei senatori comunisti e viene approvato l'emendamento 1.2 del senatore Forte, con una modifica suggerita dal rappresentante del Governo riguardante la soppressione del riferimento al Codice civile.

Viene poi approvato l'articolo 1 con la suddetta modifica.

Si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 2.

Posti separatamente in votazione, viene respinto l'emendamento 2.1 dei senatori comunisti, mentre viene approvato l'emendamento 2.3 del senatore Forte; conseguentemente all'approvazione di tale ultimo emendamento risulta assorbito l'emendamento 2.2, mentre vengono ritirati gli emendamenti 2.1.a e 2.4.

Il relatore DE CINQUE riprendendo un suggerimento del sottosegretario Merolli presenta un emendamento al comma 3 che, dopo le parole «la rideterminazione generale», aggiunge le altre «da effettuarsi ogni tre anni». Tale emendamento, posto ai voti, è poi accolto.

È infine approvato l'articolo 2 con le suddette modifiche.

Si passa alle votazioni degli emendamenti all'articolo 3.

Posti separatamente ai voti vengono approvati il sub-emendamento 3.1 e l'emendamento 3.1 cui esso si riferisce, nonché gli emendamenti 3.2 e 3.3.a. Vengono poi respinti gli emendamenti 3.3 e 3.4, mentre vengono ritirati gli emendamenti 3.5 e 3.6.

È infine approvato l'articolo 3 con le suddette modifiche.

Si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 4.

In merito all'emendamento 4.2.a del senatore Favilla, volto a sopprimere al comma 2, lettera a) le parole «purchè queste siano a prevalente partecipazione pubblica», si apre un dibattito.

Il senatore FAVILLA sottolinea le ragioni che lo hanno indotto a presentare tale emendamento, mentre il presidente BERLANDA si dichiara favorevole all'emendamento stesso ritenendo irragionevole la limitazione prevista nel testo originario.

Il senatore CAVAZZUTI si dichiara anch'egli favorevole all'emendamento, che dichiara di ritenere ragionevole in quanto elimina un meccanismo che potrebbe irrigidire le procedure di alienazione.

Posti separatamente in votazione vengono quindi approvati gli emendamenti 4, 4.1.a, 4.2, 4.2.a, 4.3.a, 4.3.b, l'emendamento 4.4 con il correlativo sub-emendamento 4.4, nonché l'emendamento 4.6. Vengono poi ritirati gli emendamenti 4.3, 4.5 e 4.5.a (quest'ultimo anche

tenuto conto del parere contrario della 5<sup>a</sup> Commissione) e viene dichiarato precluso l'emendamento 4.1 in seguito all'approvazione dell'emendamento n. 4.

In relazione al comma 2 il senatore DE CINQUE presenta un emendamento che, alla lettera a), dopo le parole «anche di pagamento», aggiunge le altre «o di conguaglio».

Il presidente BERLANDA propone un emendamento volto a sopprimere sempre alla lettera a), le parole «preferibilmente di».

Posti separatamente ai voti tali emendamenti vengono poi approvati.

In sede di dichiarazione di voto il senatore GAROFALO preannuncia il voto contrario dei senatori comunisti.

Viene infine approvato l'articolo 4 con le suddette modifiche.

In sede di esame degli emendamenti all'articolo 5 è accolto il sub-emendamento 5.1 del senatore Forte e quindi l'emendamento principale 5.1 dei senatori comunisti, mentre viene dichiarato precluso l'emendamento 5.2 del senatore Favilla.

Viene infine approvato l'articolo 5 con le suddette modifiche.

In sede di esame degli emendamenti all'articolo 6 il senatore BERTOLDI dichiara di ritirare gli emendamenti 6.1 e 6.2.

È quindi approvato l'articolo 6 senza modifiche.

Il seguito dell'esame viene poi rinviato.

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

##### **Adeguamento della misura dei tributi per i servizi resi dall'Amministrazione catastale (1877)**

(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende la discussione, sospesa nella seduta, antimeridiana del 13 giugno scorso.

Il relatore FAVILLA illustra un emendamento (1.1), interamente sostitutivo del comma 2 dell'articolo 1, con il quale si prevede un diverso adeguamento, rispetto al testo originario, della misura dei tributi fissati nel titolo III della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 648 del 1972 e successive modificazioni.

Il sottosegretario MADAUDO si dichiara favorevole a tale emendamento.

Il senatore DE CINQUE chiede al sottosegretario Madaudo di rispondere ai quesiti da lui posti in occasione della precedente seduta.

Il sottosegretario MADAUDO si riserva di rispondere a tali quesiti nel corso della prossima seduta.

Il seguito della discussione viene poi rinviato.

*La seduta termina alle ore 20,30.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 20 GIUGNO 1990

**193<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

SPITELLA

*Interviene il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Ruberti e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Saporito.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

**IN SEDE REFERENTE****Autonomia delle università e degli enti di ricerca (1935)****Cavazzuti ed altri: Norme per l'attuazione dell'articolo 33 della Costituzione (autonomia delle Università) e delega al Governo per il finanziamento delle Università (26)****Condorelli ed altri: Nuove norme per il reclutamento e la promozione del personale docente universitario ed altri provvedimenti per l'università (1483)****Filetti ed altri: Ristrutturazione dell'ordinamento universitario (1813)****Pecchioli ed altri: Autonomia delle università e degli enti pubblici di ricerca (2047)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 giugno scorso.

Prosegue l'esame dell'articolo 8 del disegno di legge n. 1935.

Il senatore CHIARANTE osserva che l'articolo 8 costituisce uno dei punti nodali dell'autonomia universitaria, toccando temi in discussione da anni quali il rapporto tra didattica e ricerca, il ruolo delle diverse strutture didattiche e scientifiche, il sistema di governo e la democrazia nell'università; più in generale in questo articolo si compiono scelte fondamentali nel senso dell'autonomia o dell'accentramento del sistema universitario.

È lecito quindi domandarsi quali siano i fondamenti di principio dell'autonomia universitaria, i suoi caratteri e i suoi limiti. A questo proposito richiama quanto già sostenuto in sede di discussione generale

circa la differenza fra autonomie locali e autonomia universitaria, soffermandosi sui principi costituzionali relativi a quest'ultima: l'articolo 9 della Carta fondamentale, relativo allo sviluppo della cultura e della ricerca, l'articolo 33, recante la garanzia della libertà della scienza e dell'insegnamento e l'articolo 3 che, ponendo tra le finalità principali dello Stato il raggiungimento della pari dignità sociale tra i cittadini attraverso la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale, implica proprio la garanzia delle pari opportunità nell'accesso ai livelli più elevati dell'istruzione e della cultura.

Se l'autonomia universitaria - prosegue il senatore - discende dai suddetti principi, concretandosi quindi in autonomia culturale, didattica e scientifica, essa deve tendere a realizzare un'organizzazione capace di sviluppare la cultura e la ricerca e predisporre strutture tali da garantire la promozione culturale dei cittadini e le pari opportunità per tutti. In questa prospettiva, l'autonomia finanziaria e amministrativa non può che essere servente rispetto a quella culturale, didattica e scientifica e, quindi, da un lato occorre garantire agli atenei finanziamenti pubblici adeguati alle loro esigenze, evitando la loro dipendenza dal privato con l'evidente rischio di condizionamenti all'attività didattica e di ricerca, e dall'altro occorre impedire che la realizzazione dell'autonomia approfondisca le disparità sociali e territoriali, già di fatto esistenti.

Il senatore Chiarante ritiene che sin dal momento della presentazione della proposta governativa è mancata la chiarezza su tali questioni e ciò ha sicuramente contribuito a creare le note tensioni nel mondo universitario; infatti il movimento degli studenti ha inteso la riforma come un attacco alla libertà e all'uguaglianza e non come lo strumento per un più equilibrato sviluppo del sistema; proprio quest'esigenza di maggiore chiarezza aveva spinto a chiedere il ritiro del disegno di legge governativo. Può essere che tutto ciò sia stato il frutto di un equivoco, ma è necessario domandarsi perchè questo sia potuto accadere e improntare, d'ora in poi, alla massima chiarezza il lavoro della Commissione, precisando meglio di quanto faccia il testo governativo i vincoli ineludibili dell'autonomia.

Occorre, quindi, garantire negli organi universitari una più adeguata rappresentanza di tutte le componenti - compresa quella studentesca - attribuendo loro un peso reale ed evitando la preconstituzione di maggioranze; riguardo alla organizzazione didattica e scientifica, bisogna fare scelte chiare evitando le duplicazioni attualmente esistenti garantendo peraltro, attraverso gli statuti, maggiore flessibilità ai singoli atenei. La proposta comunista afferma quindi la centralità del dipartimento tra le strutture didattiche e scientifiche. Ciò a suo avviso non può penalizzare l'attività didattica nelle università, come paventato dal senatore Strik Lievers, perchè sono diverse le cause di questo fenomeno, che risale a ben prima dell'introduzione sperimentale del dipartimento avviata con il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. Del resto, la dimostrazione che un'organizzazione dipartimentale non penalizza l'attività didattica viene proprio dall'esperienza delle facoltà scientifiche, nelle quali l'abitudine al lavoro collettivo e una struttura di tipo dipartimentale si accompagnano ad una grande attenzione per la didattica. Anche il rapporto tra il senato

accademico ed il consiglio di amministrazione va definito in modo chiaro, distinguendo le aree di influenza dell'uno e dell'altro.

In conclusione, il senatore Chiarante auspica che si chiariscano i compiti e le responsabilità dei diversi organi, evitando inutili duplicazioni.

*La seduta, sospesa alle ore 9,45, è ripresa alle ore 12.*

Il senatore MONTINARO sottolinea l'estrema utilità del dibattito in corso sull'articolo 8, uno dei punti centrali dell'autonomia universitaria. Questa riforma è molto attesa nel mondo universitario e in quello della ricerca che forse ha subito in questi ultimi anni, più del primo, i condizionamenti provenienti dal mondo economico ed in alcuni casi anche da quello militare. Occorre però ancorare l'autonomia ai principi costituzionali che la ispirano sostanziandola, in primo luogo, con una maggiore democrazia all'interno del mondo universitario ed assicurando una maggiore presenza delle diverse componenti negli organi di governo dell'università. Egli ritiene che del rapporto tra autonomia e rappresentanza si debba tener conto anche nella riforma del CUN, che nella versione contenuta nel disegno di legge di riforma degli ordinamenti didattici approvato dalla Camera dei deputati non soddisfa affatto, in quanto indebolisce il ruolo di un organo che invece nella prospettiva dell'autonomia universitaria dovrebbe essere rafforzato.

Riguardo al problema della presenza dei finanziatori nel consiglio di amministrazione, dichiara di condividere quanto sostenuto dalla senatrice Alberici e mette in guardia sugli effetti di un ingresso non governato del mondo economico nell'università e centri di ricerca, soprattutto in quanto già attualmente si verificano episodi di condizionamento dell'attività di ricerca, in alcuni casi anche ad opera degli enti locali. Il finanziamento privato - prosegue il senatore - non può, quindi, che essere aggiuntivo rispetto a quello statale, magari finalizzato a compensare quegli squilibri disciplinari e territoriali presenti nel sistema universitario.

Ritornando al problema della rappresentanza delle diverse componenti negli organismi di governo delle università, sottolinea come essa debba riguardare non soltanto il personale docente, quello non docente e i ricercatori, ma anche, in modo adeguato, gli studenti.

Non vi è dubbio, a questo proposito, che una rappresentanza a carattere generale per questi ultimi costituisca una garanzia essenziale per lo sviluppo democratico dell'università, soprattutto mediante l'introduzione di strumenti di controllo sulla didattica, le cui carenze sono in larga misura alla radice della protesta studentesca.

Altra questione rilevante è quella relativa al rapporto tra facoltà e dipartimenti: va ribadito che il dipartimento deve essere centro di attività didattiche e di ricerca, in particolare per l'area scientifica, dove la forte interazione con la ricerca mostra chiaramente che la facoltà come modello organizzativo è oramai obsoleta.

In conclusione, l'oratore ribadisce che strutture caratterizzate da una forte rappresentanza delle varie componenti costituiscono uno dei fondamenti dell'autonomia ed auspica che la Commissione approfondisca la conoscenza delle altre realtà universitarie europee.

Il senatore LONGO ritiene che il dibattito svoltosi finora confermi l'invecchiamento del disegno di legge del Governo, cui gli stessi emendamenti governativi rimediano solo parzialmente, come è stato messo in evidenza da rappresentanti non solo dell'opposizione ma anche della stessa maggioranza di Governo.

Basti pensare - oltre alla persistente disattenzione nei confronti delle questioni inerenti alla didattica - alla limitazione dell' elettorato passivo ai soli docenti di prima fascia, limitazione solo in parte corretta dagli emendamenti del Governo. Inoltre, l'articolo 8 approfondisce la distanza con le esperienze didattiche di altri Paesi, assai più moderne ed aperte, ed è difficile che statuti e regolamenti possano, nell'ambito dell'autonomia loro concessa, comporre tale divario.

Negli ambienti universitari vi è una forte pressione affinché si addivenga ad una regolamentazione dell'autonomia delle università, ma ciò indica soltanto una volontà di superamento dell'attuale situazione, che di per sé non implica una convinta adesione alla proposta del Governo. A tale proposito, auspica che il Ministro non utilizzi in modo distorto tale pressione per evitare un confronto approfondito.

Per quanto riguarda le rappresentanze nei vari organismi, l'impostazione originaria dovrebbe essere capovolta, partendo dalle aree disciplinari, garantendo per legge la rappresentanza di tutte le componenti e lasciando poi agli statuti la regolazione di dettagli.

Una conferma dell'inadeguatezza della proposta del Governo viene anche dall'esame della questione delle rappresentanze studentesche: queste ultime, nel senato accademico, avrebbero una competenza limitata solo ad alcune questioni. Al contrario, dovrebbe essere garantita la possibilità per la rappresentanza studentesca di pronunciarsi su tutte le questioni.

La proposta di autonomia organizzativa delineata nel disegno di legge n. 2047, dei senatori comunisti, si rivela invece ricca di potenzialità e di notevoli qualità soprattutto perchè si limita a fornire criteri di carattere generale, lasciando l'ulteriore articolazione normativa alla competenza degli statuti. In tale progetto, infatti, per quanto riguarda la rappresentanza dei docenti vi è un riferimento esclusivo ai docenti di ruolo, al fine di evitare differenziazioni criticate da più parti; per la rappresentanza degli studenti, viene delineato un progetto che la pone come condizione per una università più moderna e più produttiva, e non come obbligo al quale far fronte.

In conclusione, si associa alla proposta del senatore Montinaro di prevedere una ricognizione della situazione delle università europee, resa ancor più necessaria dall'approssimarsi della scadenza del 1993.

Il relatore BOMPIANI ritiene che l'ampio dibattito svoltosi ora sull'articolo 8 abbia posto in rilievo l'importanza delle questioni ivi contenute, mentre la discussione generale, ricorda, si era concentrata maggiormente sulla situazione che l'università stava attraversando, alle prese con la protesta studentesca, e meno sull'assetto organizzativo. Tali questioni sono invece assai rilevanti, in quanto toccano da vicino la capacità dell'università di rinnovarsi e di adempiere ai propri compiti istituzionali, adeguandosi al modello tratteggiato nei primi articoli della legge che, a sua volta, si fonda sulla peculiarità

dell'istituzione universitaria considerata in primo luogo come comunità educante.

A partire da una riflessione sui caratteri dei moduli organizzativi sono emerse concezioni dell'autonomia varie e diversificate. Il senatore Strik Lievers ha esposto una visione dell'autonomia strumentale alla libertà di ricerca e alla sperimentazione didattica, sottolineando sia il rapporto tra autonomia e rappresentanze che il rapporto tra rappresentanze e garanzie; il senatore Agnelli Arduino, ha evidenziato le ambiguità inevitabilmente insite in un concetto onnicomprensivo come quello di autonomia, sottolineando l'esigenza di salvaguardare gli spazi di autonomia per i gruppi disciplinari più deboli. A tale proposito, il relatore concorda sulla necessità di differenziare il grado di rappresentanza delle varie componenti in una misura congeniale alla natura dell'istituzione universitaria e che tenga presente la diversità delle posizioni.

Dopo aver ricordato lo scetticismo espresso dal senatore Condorelli circa i livelli di autonomia universitaria conseguibili nell'ordinamento vigente, replica al senatore Chiarante (che ha sottolineato come l'autonomia finanziaria ed organizzativa degli atenei sia strumento delle esigenze di crescita culturale e scientifica di questi ultimi) giudicando necessario introdurre il concetto di autonomia organizzativa, e, dall'altro lato, sottolineando i rischi di sclerotizzazione che potrebbero derivare da una disciplina legislativa troppo dettagliata su tale materia.

Al senatore Montinaro, che ha ricordato come l'autonomia degli atenei riguardi anche il complesso della rete universitaria, il relatore ricorda che già ora i compiti attribuiti per legge al CUN vanno oltre le funzioni consultive originariamente assegnate a tale organo.

Per quanto riguarda la composizione del consiglio di amministrazione e la dialettica con il rettore ed il senato accademico, il relatore richiama quanto sostenuto dal senatore Kessler a proposito della necessità di sperimentare modelli caratterizzati dall'attribuzione di compiti di gestione assai ampi al consiglio di amministrazione e di funzioni che possono essere definite in senso lato esecutive ad un corpo dotato di piena libertà didattica e scientifica, costituito dal complesso di organi rettore-senato accademico. Tale modello è indubbiamente interessante, anche alla luce delle esperienze svolte dalle università private; ritiene tuttavia che l'università italiana non sia ancora del tutto matura per una sperimentazione libera su questo aspetto, e che pertanto si possa proseguire conservando un assetto come quello delineato dal disegno di legge e preoccupandosi invece di garantire una qualità dei risultati sempre più adeguata ai livelli europei. È poi favorevole all'emendamento del senatore Kessler sul riconoscimento delle peculiari condizioni dell'università di Trento.

Il senatore Vesentini ha prospettato la possibilità di chiarire meglio la dialettica tra consiglio di amministrazione e senato accademico, individuando funzioni di programmazione da riservare al primo organo, in particolare per quanto concerne le attività istruttorie rispetto alla fattibilità dei progetti, lasciando la decisione finale al senato accademico. A questo proposito, il relatore osserva che si tratta di decidere su una questione di fondo, e cioè se disciplinare nella legge puntualmente le

competenze degli organi di governo o rinviare per queste ultime agli statuti.

Il relatore esprime inoltre perplessità sulle ipotesi di vincolare eccessivamente la partecipazione di membri esterni al consiglio di amministrazione, e ritiene che gli emendamenti del Governo costituiscano una garanzia sufficiente contro pericoli che, peraltro, sono a suo avviso più teorici che reali.

Un punto essenziale sollevato dall'articolo 8 è il dualismo tra dipartimento e facoltà. Il relatore non concorda con la valutazione del Gruppo comunista sullo stato di emarginazione della didattica universitaria che, invece, è stata oggetto di numerosi interventi normativi, dall'inizio degli anni Ottanta in poi, volti prevalentemente a definire una riforma della docenza, mentre l'assetto della ricerca scientifica è stato affidato alla sperimentazione. La questione deve essere comunque affrontata caso per caso, e non è da escludere che nelle facoltà umanistiche, dove meno stretto è il legame tra docente e studente, si sia posta la questione di una certa emarginazione della attività didattica. È comunque necessario affrontare la questione con la dovuta prudenza e senza generalizzazioni.

Replica poi agli interventi dei senatori Alberici e Chiarante, sul ruolo del dipartimento nell'organizzazione didattica e della ricerca universitaria, riaffermando la sua convinzione che sia più utile alla funzionalità degli atenei mantenere la distinzione tra l'attività didattica e quella di ricerca e quindi tra facoltà e dipartimenti. Occorre però chiarire, eventualmente con opportuni emendamenti al testo governativo, che la previsione della facoltà e dei dipartimenti tra le strutture necessarie non implica, ad esempio, l'eliminazione dei consigli di corso: al contrario, l'intento della legge è di lasciare ai singoli atenei la decisione su tutte le diverse articolazioni subordinate a quelle espressamente indicate in essa. Del resto l'esperienza successiva al decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 non ha dimostrato la miglior funzionalità dei dipartimenti rispetto alle facoltà, dando piuttosto luogo ad una sperimentazione falsata dalla norma che, prevedendo l'obbligo del tempo pieno per i direttori di dipartimento, ha impedito una loro attivazione soddisfacente. In queste condizioni, anche la richiesta di una maggiore rappresentanza dei direttori di dipartimento nel senato accademico andrebbe valutata con attenzione, per evitare una massiccia presenza nell'organo di governo dell'università di chi in realtà non rappresenta realmente la vita didattica e di ricerca che si svolge nelle diverse strutture.

Riguardo poi alla valutazione dell'attività didattica svolta dai docenti, essa andrà affrontata in occasione di un apposito provvedimento di riordino della docenza. D'altronde già oggi l'attività del docente, almeno nelle facoltà scientifiche sperimentali, non si limita certo soltanto allo svolgimento della lezione, ma si concreta in una serie di attività ad essa complementari e collaterali; lo stesso problema del tutorato non può essere considerato appannaggio dei ricercatori, ma è sicuramente un compito di tutti i docenti.

Il relatore esprime poi parere favorevole sugli emendamenti governativi, mentre si riserva di valutare gli altri ed anzi propone di avviare incontri informali tra i Gruppi per raggiungere un'intesa più



larga su almeno due questioni: precisare meglio rispetto a quanto faccia il testo governativo il problema della pianta organica di ateneo e quello dei compiti delle facoltà e delle strutture didattiche subordinate.

Dopo che il presidente SPITELLA si è detto d'accordo, interviene il ministro RUBERTI, il quale valuta positivamente il dibattito svoltosi in merito all'articolo 8, che ha permesso di approfondire nuovamente problemi di carattere generale relativi all'autonomia universitaria. Egli ritiene però che il mantenimento del valore legale del titolo di studio e il concorso nazionale per i docenti, costituiscano vincoli reali all'autonomia universitaria, dai quali è molto difficile prescindere. Riguardo all'autonomia finanziaria, il Governo, con gli emendamenti proposti all'articolo 2, ha inteso affermare il principio della prevalenza del finanziamento pubblico degli atenei rispetto a quello di origine privata; il problema delle tasse universitarie potrà essere affrontato soltanto dopo la definizione del provvedimento sul diritto allo studio.

Il Ministro prosegue rilevando che occorre dare rapidamente al mondo universitario un quadro di riferimento chiaro, auspicando perciò una sollecita approvazione della legge sull'autonomia universitaria, vivamente attesa da anni. Riguardo in particolare all'articolo 8, osserva che il Governo ha presentato, come del resto già preannunciato, una serie di emendamenti volti a garantire una maggiore partecipazione degli studenti alla vita universitaria, soprattutto nelle sedi in cui si decide sull'attività didattica. Riguardo poi alle strutture di governo delle università, egli non ravvisa differenze sostanziali tra l'impostazione governativa e quella comunista (ddl n. 2047), poichè in entrambe si riafferma il principio del dualismo tra senato accademico e consiglio di amministrazione. A tal proposito, ammette la validità di quanto proposto dal senatore Kessler in ordine al parere del consiglio di amministrazione sulla programmazione.

Sulle strutture organizzative - prosegue il Ministro - invece esiste la maggiore divaricazione tra la proposta governativa e il disegno di legge n. 2047: infatti la prima riafferma il principio del dualismo delle funzioni della didattica e della ricerca svolte dall'università e quindi attribuisce la prima alle facoltà e la seconda ai dipartimenti. Questo non toglie la piena autonomia degli atenei di regolare poi tutta l'organizzazione didattica e della ricerca secondo le proprie specifiche esigenze. Occorre senz'altro procedere ad un riordinamento generale delle facoltà, specie quelle che hanno assunto dimensioni incompatibili con la loro funzionalità, ma questo è un problema che va affrontato in sede di riforma degli ordinamenti didattici. Inoltre è preferibile mantenere l'incardinamento dei docenti nelle facoltà, per evitare i possibili effetti distorsivi derivanti dalla concentrazione del potere di chiamata dei docenti in un gruppo troppo ristretto, quale sarebbe quello del dipartimento.

Il Ministro si dichiara comunque disponibile a migliorare il testo governativo, ma invita il legislatore a fare una scelta precisa e ad evitare sperimentazioni che potrebbero durare indefinitamente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA**

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana, già convocata per le ore 15, avrà inizio alle ore 15.30.

*La seduta termina alle ore 13,30.*

**194<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

SPITELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Brocca.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

**IN SEDE REFERENTE**

**Covello ed altri: Nuova disciplina degli istituti dei ciechi (666)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Si passa all'articolo 4.

Il relatore MANZINI propone alcune modifiche all'articolo 4, relativo alle competenze del Ministero della pubblica istruzione: la soppressione della lettera *a*) nella formulazione originaria, a suo avviso superflua, e la sua sostituzione con una norma finalizzata alla trasformazione degli istituti professionali per non vedenti ed istituti equiparati in istituti tecnici; l'inserimento di una lettera *b*) relativa all'approvazione delle convenzioni fra le scuole, i centri previsti dalla legge, le unità sanitarie locali e gli enti locali (resa opportuna dalla necessità di introdurre criteri di carattere generale in ordine alla stipula delle convenzioni stesse); la soppressione della lettera *c*) del testo originario.

Per la senatrice CALLARI GALLI, la proposta del relatore sulla trasformazione degli istituti professionali solleva problemi di ordine generale, relativi al riordino dell'ordinamento scolastico che, proprio perchè tali, non possono essere circoscritti ai soli non vedenti. Ritiene pertanto opportuna un'ulteriore riflessione sulla materia, nonchè l'acquisizione di altri elementi conoscitivi. Occorre comunque evitare di introdurre nella legge elementi normativi che creino interferenze con le competenze regionali in materia di formazione professionale.

Illustra quindi brevemente l'emendamento 4.1, che prevede il concerto con il Ministro per gli affari regionali per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 4. Osserva infine che i contenuti del suo emendamento 4.4 sono recepiti dalle proposte del relatore, con le quali concorda.

Il senatore VESENTINI chiede chiarimenti sul numero e sugli indirizzi degli istituti professionali annessi ai centri per i non vedenti.

Il senatore BOGGIO ricorda che il prolungamento del corso di studi degli istituti professionali ha il fine di fornire la possibilità di accesso all'università, e ritiene pertanto che, a tal fine, si possa prevedere, oltre all'ipotesi di trasformazione degli istituti professionali, anche il prolungamento fino a cinque anni del corso di studi di questi ultimi. Sottolinea comunque la delicatezza della questione, che prefigura un contrasto tra le aspirazioni delle Regioni ad esercitare le proprie competenze in materia di formazione professionale e l'aspirazione dello Stato a mantenere, su tale comparto, un proprio ambito di competenza. Esprime quindi perplessità sulla proposta del relatore, mentre ritiene auspicabile la previsione di un prolungamento del corso di studi degli istituti professionali al fine di dare ai non vedenti la possibilità di uno sbocco universitario.

Il sottosegretario BROCCA invita la Commissione a riflettere sulle conseguenze che potrebbero derivare dalla decisione di trasformare gli istituti professionali per i non vedenti in istituti tecnici, osservando in primo luogo che si tratta comunque di una norma transitoria e, in secondo luogo, che il rapporto tra istituti professionali e istituti tecnici pone questioni assai complesse, che travalicano la portata del provvedimento all'esame. Propone pertanto di accantonare l'emendamento del relatore, del quale, peraltro, comprende le ragioni anche se, a suo avviso, occorre tener presente che gli istituti professionali in questione svolgono una funzione importante per quanto riguarda la formazione professionale. Concorda invece con gli altri emendamenti proposti dal relatore.

La senatrice CALLARI GALLI ricorda, tra l'altro, le richieste dell'istituto professionale per i non vedenti di Firenze, relative al prolungamento del corso di studio e al mantenimento delle attuali specializzazioni, con approfondimenti culturali e con la possibilità del proseguimento degli studi. Esprime inoltre perplessità sulla lettera b) nella stesura proposta dal relatore, in quanto alcune esperienze di integrazione sono, a suo avviso, fittizie.

Il senatore BOMPIANI ritiene che gli istituti professionali dovrebbero garantire sia la formazione professionale di base, anche in relazione alla legislazione sul pubblico impiego che prevede l'inserimento nel lavoro di categorie protette, sia il proseguimento degli studi.

Il relatore MANZINI, replicando agli intervenuti, osserva che, per quanto riguarda la sua proposta di riformulazione della lettera b), la

convenzione avviene tra le scuole e tutti gli altri soggetti previsti, e che – quanto all'emendamento 4.1 – la previsione del concerto col Ministro degli affari regionali rischia di tradursi in un appesantimento procedurale.

Circa la sua proposta di trasformazione degli istituti professionali, concorda con l'osservazione del Sottosegretario circa il carattere di norma transitoria della disposizione, e ricorda che la sua proposta di emendamento era ispirata dalla necessità di consentire un percorso culturale il più possibile elevato, tenendo presenti le difficoltà che si incontrano a livello di scuola secondaria superiore per quanto riguarda l'integrazione, tali da rendere necessari gli istituti specializzati.

Ritiene comunque possibile un rinvio della questione alla normativa generale in tema di riforma della scuola secondaria superiore, e dichiara di trasformare l'emendamento in ordine del giorno, che viene accolto dal sottosegretario Brocca nel seguente testo:

«Il Senato,

nell'esaminare il disegno di legge n. 666,

pur riconoscendo la preziosa opera svolta fino ad oggi dagli istituti professionali per i ciechi,

ritenuto che, in armonia con le esigenze espresse da tutto il mondo della scuola e da diversi settori della società, siano oggi maturate le condizioni per promuovere anche a favore dei ciechi e degli ipovedenti nuovi ordinamenti scolastici e istituzioni di nuovi indirizzi tali da elevare il grado di formazione e di cultura generale sia per chi intenda adire gli studi universitari sia per chi invece intenda entrare nel mondo del lavoro,

sollecita il Governo:

a tener conto di queste esigenze nella sua azione amministrativa e nelle sue eventuali iniziative legislative».

0/666/2/7

MANZINI

Circa le perplessità espresse dalla senatrice Callari Galli sul valore di alcune sperimentazioni, osserva che è proprio al fine di fornire più efficaci garanzie che si prevede l'autorizzazione del Ministro della pubblica istruzione.

Il sottosegretario BROCCA consente con quanto affermato dal relatore. Per quanto riguarda l'emendamento 4.1, dichiara di rimettersi alla Commissione.

Dopo che la senatrice CALLARI GALLI ha dichiarato di mantenere l'emendamento 4.1, quest'ultimo è posto ai voti e respinto.

Vengono quindi approvati con successive votazioni gli emendamenti del relatore relativi alla sostituzione della lettera *a*) con un nuovo testo riguardante l'approvazione delle convenzioni tra scuole, centri per non vedenti, unità sanitarie locali ed enti locali; all'aggiunta delle parole «di cui alla presente legge» al termine della lettera *b*) nel testo del

disegno di legge n. 666; alla soppressione della lettera c). Viene quindi posto ai voti ed approvato l'articolo 4 nel testo così modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 5, dedicato al personale.

Rispondendo ad una richiesta della senatrice CALLARI GALLI, il relatore MANZINI e il sottosegretario BROCCA precisano il significato dei primi due commi dell'articolo.

Successivamente la senatrice CALLARI GALLI illustra i propri emendamenti: il primo (5.1) e il secondo (5.2) sono volti a chiarire quale personale debba essere inquadrato negli organici dei costituenti centri regionali; il terzo (5.3) precisa che l'inquadramento deve avvenire secondo le indicazioni statutarie delle singole Regioni. Gli emendamenti 5.4 e 5.5 sono volti a prevedere che le iniziative per la qualificazione e la riqualificazione del suddetto personale possano svolgersi in rapporto con le università e le associazioni specifiche e che esse riguardino tutti gli operatori del settore, siano essi docenti o assistenti.

Dopo che il relatore MANZINI ha dichiarato di condividere l'esigenza di individuare meglio quale personale debba essere inquadrato, sull'argomento si svolge un breve dibattito nel quale intervengono la senatrice CALLARI GALLI, il senatore ZECCHINO e il sottosegretario BROCCA, il quale condivide a sua volta l'esigenza sottesa all'emendamento della senatrice Callari Galli, ma si riserva di verificare quale sia l'effettiva situazione del personale negli istituti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 17.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 20 GIUGNO 1990

176<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*

MARIOTTI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i trasporti Santonastaso e Nepi, e il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Curci.*

*La seduta inizia alle ore 12,15.*

**IN SEDE REFERENTE**

**Senesi ed altri: Piano per la realizzazione di strutture e attrezzature di accoglienza per utenti dei servizi pubblici di trasporto e della rete autostradale (744)**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 12 giugno.

Il presidente MARIOTTI dichiara di assumere le funzioni di relatore, in considerazione dell'assenza del senatore Visca. Avverte quindi che si passerà all'esame e alla votazione degli articoli.

Senza discussione viene posto ai voti ed accolto l'articolo 1.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

Viene successivamente posto ai voti ed accolto con il parere favorevole del relatore e del Governo l'emendamento 2.1, dopo che la Commissione ha accolto il subemendamento già illustrato dalla senatrice Senesi, volto a stabilire che il decreto del Ministro dei trasporti venga emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge. È quindi posto ai voti ed accolto con il parere favorevole del relatore e del Governo l'emendamento 2.2, dopo che la Commissione ha accolto un subemendamento di carattere formale del senatore Mariotti ed ha respinto un subemendamento del senatore Sanesi volto ad estendere le possibilità di utilizzo degli impianti igienico-sanitari destinati alle autocaravan. Risulta altresì accolto il subemendamento già illustrato dalla senatrice Senesi volto a fissare in sei mesi il termine entro il quale i decreti indicati nell'articolo debbono essere emanati.

Viene successivamente posto ai voti ed accolto l'articolo 2, così modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 3.

Il presidente MARIOTTI dichiara decaduto l'emendamento soppressivo dell'articolo, per l'assenza del proponente. Ricorda altresì che la senatrice Senesi ha presentato un emendamento integralmente sostitutivo dell'articolo.

Il senatore VISCONTI illustra un subemendamento sostitutivo del comma 1, volto a differenziare l'obbligo ivi previsto, nel senso che gli aeromobili e i pullman dovranno offrire sistemazioni idonee sia al sonno che alla ritenuta dei bambini fino a 6 anni.

Il senatore VELLA si dichiara favorevole al subemendamento, che salvaguarda la *ratio* della disposizione senza gravare i vettori di notevoli difficoltà tecniche.

Dopo che i sottosegretari SANTONASTASO e CURCI si sono rimessi alla Commissione, tale subemendamento è posto ai voti ed accolto. Risultano altresì accolti i subemendamenti già illustrati della senatrice Senesi, volti a stabilire che i previsti decreti del Ministro dei Trasporti vengano emanati entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

Viene successivamente posto ai voti ed accolto l'emendamento integralmente sostitutivo dell'articolo 3, così modificato.

È infine posto ai voti ed accolto l'articolo 4, con l'emendamento della senatrice Senesi, volto a far slittare il periodo di riferimento del piano quinquennale per la realizzazione degli interventi.

La Commissione dà quindi mandato al presidente-relatore MARIOTTI di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con le modifiche testè accolte.

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

**Bernardi ed altri: Modifica delle sanzioni in materia di installazione e utilizzo sui veicoli a motore delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini (2233)**

(Discussione e rinvio)

Il senatore NIEDDU riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo, che propone un inasprimento delle sanzioni per la mancata installazione ed il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini. Egli ricorda che, dopo un iniziale rigoroso rispetto della normativa in materia, che ha comportato una significativa riduzione degli incidenti stradali, si è notata una drastica diminuzione dell'uso delle cinture e dei sistemi di ritenuta, soprattutto nei centri urbani, alla quale hanno probabilmente contribuito una

scarsa severità nei controlli da parte delle forze di polizia e dei vigili urbani, nonché le dichiarazioni del nuovo Ministro dei lavori pubblici circa l'intendimento del Governo di rendere facoltativi tali obblighi.

Nel rilevare l'utilità di una più corretta informazione sull'uso delle cinture nei centri urbani, anche con una eventuale differenziazione dell'obbligo per fasce orarie o per tipo di strada, il senatore Nieddu si sofferma sull'efficacia di un sistema sanzionatorio più severo, anche alla luce dell'esperienza degli altri paesi europei che hanno raggiunto una significativa percentuale nell'uso della cintura solo a seguito di controlli più rigorosi. Il relatore dà quindi conto dell'articolo unico del disegno di legge che, nel sostituire il comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 143 del 1989, prevede l'insapimento delle sanzioni per chi non usa le cinture posteriori e i sistemi di ritenuta per bambini; abolisce la diversificazione della sanzione tra i centri abitati e strade extra-urbane; differenzia la sanzione per il mancato uso da quella per il mancato montaggio; prevede una sanzione per chi manipola ed ostacola il corretto funzionamento della cintura.

Nel rilevare che il provvedimento ha l'obiettivo di rendere più semplice, chiaro ed adeguato il complesso delle sanzioni, colmando le lacune createsi per carenza di coordinamento tra i tre provvedimenti emanati in materia, il relatore Nieddu ne raccomanda l'accoglimento alla Commissione, pur riconoscendo l'opportunità di qualche modifica.

La senatrice SENESI prospetta l'opportunità di esentare dall'uso delle cinture gli automobilisti che svolgono attività di vigilanza a persone e valori.

Il presidente MARIOTTI suggerisce la formulazione di un ordine del giorno che impegni il Governo a modificare il decreto sulle esenzioni.

La senatrice SENESI si riserva di formulare tale ordine del giorno nella prossima seduta.

Il seguito della discussione è rinviato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**Bertoldi ed altri: Competenze professionali dei geometri nei settori dell'edilizia, delle strutture e dell'urbanistica (1852)**  
(Esame e rinvio)

Il senatore LAURIA riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo, che è volto a colmare le lacune della normativa vigente in materia di competenze professionali dei geometri nei settori dell'edilizia, delle strutture e dell'urbanistica. La non felice formulazione del testo normativo cui si fa generalmente riferimento per delimitare la sfera di competenza dei geometri, il regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, giustifica la molteplicità e diversità delle soluzioni adottate di volta in volta dagli interpreti, nonché l'affermarsi di un indirizzo giurisprudenziale volto ad ampliare il concetto di «modeste costruzioni» che i geometri possono progettare e dirigere.

Nel prospettare l'opportunità di sottoporre ad un approfondito esame talune disposizioni del disegno di legge, soprattutto per quel che



riguarda l'impiego, da parte dei geometri, di strutture in conglomerato cementizio e la loro partecipazione alla redazione di strumenti urbanistici, il relatore Lauria riconosce che il provvedimento può fornire un sicuro criterio di orientamento per l'attribuzione delle competenze e delle relative responsabilità professionali ad una categoria che attende da tempo una risposta concreta dal Parlamento.

Su suggerimento del presidente MARIOTTI, la Commissione conviene sull'opportunità di acquisire osservazioni e suggerimenti scritti sul provvedimento da parte del collegio dei geometri, nonché degli ordini professionali degli ingegneri e degli architetti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SULLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI*

Il presidente MARIOTTI avverte che la seduta pomeridiana di oggi, già convocata per le ore 16,30, non potrà probabilmente protrarsi oltre le ore 17 per la prevedibile concomitanza del seguito delle votazioni del Parlamento in seduta comune. Propone pertanto di rinviare le comunicazioni del ministro Bernini ad una successiva seduta e di procedere allo svolgimento della relazione sul disegno di legge n. 2311, che potrà essere abbinato al disegno di legge n. 1629, nonché alla calendarizzazione dei lavori del comitato ristretto incaricato dell'esame di tali provvedimenti.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 13,10.*

#### **177<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**BERNARDI**

*Interviene il ministro dei trasporti Bernini.*

*La seduta inizia alle ore 16,30.*

#### *IN SEDE REFERENTE*

**Rossi ed altri: Riforma dell'ente «Ferrovie dello Stato» (1629)**

**Andò ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 17 maggio 1985, n. 210, concernente l'Ente ferrovie dello Stato (2311)**

(Seguito dell'esame e rinvio del disegno di legge n. 1629; esame congiunto e rinvio del disegno di legge n. 2311; costituzione di un Comitato ristretto)

Il senatore REZZONICO riferisce alla Commissione sul disegno di legge n. 2311, con il quale si intende porre rimedio alla situazione

creatasi nell'Ente ferrovie dello Stato, in considerazione delle difficoltà di attuazione della legge n. 210 del 1985 e del conseguente periodo di commissariamento. In particolare, precisa il relatore, con il disegno di legge si conferisce all'Ente la natura di ente pubblico economico con compiti di gestione per la parte direttamente afferente all'esercizio ferroviario, prevedendo la possibilità di affidare a società, consorzi o enti cui partecipi, la realizzazione o la ristrutturazione di complessi adibiti anche a stazioni o terminali ferroviari, nonché di affidare in concessione la costruzione e la gestione di tratte ferroviarie a società di capitale o consorzi. Il disegno di legge riforma inoltre gli organi dell'Ente, assegnando al presidente più incisivi poteri di direzione, riducendo il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, modificandone le funzioni, e definendo altresì le attribuzioni del direttore generale. Con successive norme, continua l'oratore, si accentua l'autonomia dell'Ente per quanto riguarda la determinazione delle tariffe - prevedendo che il divario tra le tariffe approvate dal Ministro e quelle approvate dal consiglio di amministrazione dia luogo comunque a rimborso -, si definiscono in modo più puntuale i rapporti tra Ente ferrovie dello Stato e Ministro dei trasporti, attraverso un contratto di pubblico servizio che sottolinea l'autonomia gestionale dell'ente e la funzione di indirizzo politico del Ministro. Il relatore Rezzonico fa quindi presente che il provvedimento, dopo aver riconosciuto l'urgenza della creazione di società miste a livello regionale incaricate della gestione delle tratte ferroviarie di interesse locale, introduce, attraverso il concetto di aree divisionali, una distinzione che concerne la separazione all'interno dell'Ente tra attività di costruzione e gestione delle infrastrutture e attività volte all'esercizio del trasporto, individuando in un sistema di contabilità separate lo strumento per consentire interventi più trasparenti a favore del recupero della produttività.

Il relatore Rezzonico conclude sottolineando che il disegno di legge conferirà al vertice dell'Ente una maggiore agilità operativa, qualificando l'Ente stesso come una holding con la possibilità di dare in concessione taluni servizi e avvalersi del contributo dei privati.

Propone quindi che l'esame del provvedimento in titolo venga abbinato con quello del disegno di legge n. 1629, già avviato dalla Commissione.

In risposta ad alcuni quesiti del presidente BERNARDI, il ministro BERNINI comunica che nell'ultima seduta del Consiglio dei Ministri è stato approvato anche il disegno di legge governativo di riforma dell'Ente ferrovie dello Stato, provvedendosi contestualmente alla nomina di un nuovo amministratore straordinario. Il testo del disegno di legge - la cui approvazione è stata preceduta da una lunga discussione - verrà trasmesso al Senato nella giornata di domani. Il Ministro fa presente che anche il Governo ha conferito all'Ente la natura di un ente pubblico economico cui è assegnato il compito di gestire direttamente le ferrovie, affidando invece a società le attività complementari e connesse con quella di trasporto. Per quanto attiene alla riforma degli organi, risulta più snella la composizione del consiglio di amministrazione, non viene più previsto come organo a rilevanza

esterna la figura del direttore generale ed è altresì contemplata una diversa ripartizione di compiti tra il presidente, cui è demandata la gestione, e il consiglio di amministrazione. Il Ministro afferma inoltre che i rapporti con lo Stato saranno regolati da un accordo di programma triennale, ovviamente previa realizzazione del piano già approvato, e che al Ministro spetterà essenzialmente un compito di indirizzo e controllo su detto accordo di programma.

Il Ministro conclude dichiarandosi favorevole alla congiunzione dell'esame del disegno di legge governativo con quelli di iniziativa parlamentare già presentati al Senato. Ritiene altresì utile l'avvio di una fase istruttoria in sede ristretta nel periodo in cui sarà effettuato il sopralluogo negli Stati Uniti.

Il presidente BERNARDI, dopo aver raccomandato al MINISTRO di trasmettere il testo governativo con la massima urgenza, chiede ai rappresentanti dei Gruppi di designare i componenti del Comitato ristretto.

Risultano designati i senatori REZZONICO, LOTTI, PATRIARCA, PAGANI, MARIOTTI, COLETTA, ULIANICH, POLLICE e SANESI. Il senatore VELLA si riserva di indicare successivamente il rappresentante del Gruppo socialista.

Su proposta del relatore REZZONICO, la Commissione conviene sull'abbinamento dei due disegni di legge di iniziativa parlamentare, nonché sull'opportunità di convocare la prima seduta del Comitato ristretto per la giornata di mercoledì 27 giugno, alle ore 9.30.

*La seduta termina alle ore 16,50.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 20 GIUGNO 1990

110<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente*

MORA

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Cimino.*

*La seduta inizia alle ore 16,20.*

**IN SEDE REFERENTE**

**Mora ed altri: Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo (1695)**

(Esame e richiesta di assegnazione in sede deliberante)

Il presidente MORA riferisce favorevolmente sul disegno di legge con il quale si propone di adeguare la legge n. 752 del 1985 alle recenti risultanze scientifiche, modificando la classificazione delle specie ammesse al consumo. Fatto quindi riferimento, per ulteriori dettagli tecnico-scientifici, alla relazione che accompagna l'articolo unico del disegno di legge, il presidente Mora, in considerazione della limitata portata del provvedimento, per il quale non sono previsti pareri di altre Commissioni, propone di chiedere alla Presidenza del Senato l'assegnazione in sede deliberante: la Commissione concorda all'unanimità; il Governo dichiara di essere anch'esso favorevole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**IN SEDE DELIBERANTE**

**Disciplina della riproduzione animale (2292)**

(Rinvio della discussione)

In attesa di acquisire i pareri delle Commissioni consultate, la Commissione delibera di rinviare la discussione.

**Lops ed altri: Norme per l'istituzione del marchio di qualità dell'olio di oliva destinato alla vendita (925)**

**Busseti ed altri: Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli olii vergini di oliva di pregio (1697)**

(Discussione e rinvio)

Il presidente MORA dà per acquisito il dibattito svoltosi in sede referente.

Ricorda quindi che il relatore Busseti ha presentato un testo della Sottocommissione, risultante dall'unificazione dei due disegni di leggi in titolo, al quale il relatore stesso ha apportato alcune riformulazioni di coordinamento e di recepimento delle osservazioni espresse nel parere della Commissione giustizia (concernenti gli articoli 31, 32 e 38).

Su proposta del presidente MORA, con la quale concorda il senatore Lops, la Commissione delibera di passare all'esame del suddetto testo della Sottocommissione.

*La seduta, sospesa alle ore 16,25, riprende alle ore 16,30.*

La Commissione approva, senza modifiche, l'articolo 1, nel quale si premette che le denominazioni e le definizioni degli olii di oliva e degli olii di sansa di oliva sono quelle stabilite dal Regolamento CEE n. 136 del 1966, così come modificato dal Regolamento CEE n. 1915 del 1986.

Si passa quindi all'articolo 2 concernente l'indicazione dei tipi di olio di oliva che possono conseguire il riconoscimento della denominazione di origine controllata.

Al predetto articolo il sottosegretario Cimino presenta un emendamento sostitutivo, nel quale si prevede: «nella designazione e presentazione degli olii di oliva vergini è consentita l'utilizzazione della denominazione di origine controllata, che consiste nella menzione geografica che caratterizza la zona dalla quale derivano le olive utilizzate. Gli olii di oliva derivati da sansa, gli olii di estrazione, gli olii di semi o derivati da sostanze oleaginose di origine vegetale o da grassi di origine animale non possono utilizzare menzioni geografiche nella loro presentazione. Le menzioni geografiche di cui al presente articolo sono utilizzate per designare produzioni di carattere collettivo. I nomi geografici già utilizzati per designare gli olii a denominazione di origine controllata non possono essere impiegati per designare altri prodotti derivati dalle olive».

Il relatore BUSSETI osserva che il suddetto emendamento governativo non si pone secondo quegli specifici termini che la legislazione comunitaria esige. Invece il testo dell'articolo 2 della Sottocommissione è redatto in perfetta osservanza della normativa comunitaria.

Il sottosegretario CIMINO rileva che il testo dell'articolo 1 (già approvato) è pleonastico; si tratta a suo avviso di evitare delle ripetizioni compiendo delle scelte.

Segue un breve intervento del relatore BUSSETI circa il problema emerso e quindi il senatore LOPS pone l'esigenza di disporre del testo dell'emendamento governativo, in modo da poterne approfondire la reale portata.

Alla richiesta del senatore Lops si associa il senatore NEBBIA, il quale, peraltro, fa rilevare che all'articolo 1 già approvato sono richiamati i principi di classificazione stabiliti dalla normativa comunitaria, mentre l'articolo 2 stabilisce quali tipi di olio possono conseguire il riconoscimento della denominazione di origine controllata.

Il sottosegretario CIMINO ribadisce che la sua preoccupazione è quella di evitare pleonasmi.

Il relatore BUSSETI ribadisce la sostanziale differenza tra l'articolo 1 approvato e l'articolo 2 in esame: quest'ultimo elenca, evidentemente riferendosi alle denominazioni e definizioni comunitarie richiamate all'articolo 1, i due tipi di olio di oliva (extra-vergine e vergine) che possono conseguire il riconoscimento della denominazione di origine controllata.

Il presidente MORA si dichiara favorevole alla richiesta dei senatore Lops e Nebbia di conoscere l'esatta portata dell'emendamento governativo. Sottolinea quindi che il riferirsi ad una norma regolamentare comunitaria - come si fa all'articolo 1 già approvato - che è di immediata applicazione nel nostro ordinamento giuridico, se non è necessario non è, d'altra parte, errato. Propone quindi di rinviare il seguito della discussione e di approfondire i problemi emersi.

Il senatore NEBBIA chiede se il Governo abbia intenzione di presentare altri emendamenti. Seguono brevi interventi del presidente MORA, del senatore LOPS e del relatore BUSSETI (il quale prospetta l'opportunità di esaminare eventualmente gli emendamenti governativi in sede di Sottocommissione) e quindi il sottosegretario CIMINO dichiara che farà avere, possibilmente nella giornata di domani, il testo degli emendamenti governativi.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,45.*

**INDUSTRIA (10ª)**

MERCOLEDÌ 20 GIUGNO 1990

193ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

CASSOLA

*Intervengono il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Ruberti e il sottosegretario per lo stesso dicastero Saporito.*

*Intervengono altresì, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Luciano Guerriero, presidente dell'Agenzia spaziale italiana (ASI); l'ingegner Paolo Baragioli, responsabile del settore spazio dell'Augusta spa; l'ingegner Franco Bardelli, presidente della Galileo spa; il dottor Carlo Callieri, direttore centrale della Fiat spa; l'ingegner Fausto Cereti, amministratore delegato dell'Aeritalia spa; l'ingegner Enrico Gimelli, amministratore delegato della Selenia spa; il dottor Claudio Lourier, vice direttore centrale della Finmeccanica e il dottor Raffaele Minicucci, amministratore delegato della Telespazio spa.*

*La seduta inizia alle ore 11.*

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Indagine conoscitiva sulla competitività tecnologica dell'industria italiana: audizione del professor Luciano Guerriero, presidente dell'Agenzia spaziale italiana (ASI); il dottor Fabiano Fabiani, amministratore delegato della Finmeccanica; dell'ingegner Fausto Cereti, amministratore delegato dell'Aeritalia spa; dell'ingegner Enrico Gimelli, amministratore delegato della Selenia spa; del dottor Raffaele Minicucci, amministratore delegato della Telespazio spa; del dottor Roberto D'Alessandro, presidente dell'Augusta spa; dell'ingegner Franco Bardelli, presidente della Galileo spa; del dottor Carlo Callieri, direttore centrale della Fiat spa; dell'ingegner Giuseppe Grande, presidente della Fiat Spazio spa; dell'ingegner Piergiorgio Romiti, direttore della divisione spazio BPD srl**

Ha inizio l'indagine conoscitiva in titolo.

Dopo una breve introduzione del presidente CASSOLA ha la parola il professor GUERRIERO, presidente dell'Agenzia spaziale italiana (ASI). Egli pone in evidenza come il processo di consolidamento dell'industria italiana nel settore spaziale si sia accentuato negli ultimi anni, anche grazie al ruolo di coordinamento svolto dall'ASI, che ha contribuito a orientare gli investimenti nel settore. Si sofferma quindi

sul ruolo dell'industria europea in riferimento alla competitività globale, soprattutto nell'ambito delle integrazioni sistemiche, e sottolinea la progressiva tendenza a spostare risorse dal settore spaziale militare a quello civile, in particolare negli Stati Uniti d'America. In Italia il meccanismo generale di sviluppo può utilizzare opportunamente l'espansione del settore, innescando un circolo virtuoso per l'intera economia nazionale, indirizzato al riequilibrio territoriale degli investimenti.

L'ingegner CERETI sottolinea la forte integrazione della presenza italiana nei progetti europei di sviluppo del settore spaziale, che ha consentito la maturazione di preziose esperienze: essa, tuttavia, non sempre ha favorito la crescita qualitativa. Solo nei tempi più recenti sono stati avviati programmi nazionali di ricerca, che hanno favorito l'espansione della presenza italiana nel contesto europeo. Occorre sostenere, anche finanziariamente, questo sforzo di ricerca e di sviluppo tecnologico, superando le interpretazioni restrittive, di tipo congiunturale piuttosto che strutturale, della legge n. 808 del 1985.

Il presidente CASSOLA avverte la necessità che le incentivazioni al settore, così come quelle previste dalla citata legge del 1985, non rientrino nel novero degli aiuti vietati dalla Comunità europea.

L'ingegner CERETI rammenta che, per prassi consolidata, gli aiuti alla ricerca sono ritenuti ammissibili. Rileva, inoltre, le attuali difficoltà di funzionamento del Centro italiano di ricerche aerospaziali e si sofferma sulla generale necessità di riconvertire il patrimonio di conoscenze e risorse del settore militare.

L'ingegner GIMELLI sottolinea la contenuta entità degli investimenti per il settore aerospaziale in Italia. La struttura della domanda e quella dell'offerta, invece, vanno adeguandosi agli *standards* europei, anche attraverso processi di concentrazione analoghi a quelli di altri paesi: occorre però sostenere e orientare tali processi, selezionando le forme di incentivazione a vantaggio dei settori strategici.

Il senatore GIANOTTI, nel rilevare che l'integrazione tra Aeritalia e Selenia, pur importante, non è destinata a esaurire la presenza italiana nel settore aerospaziale, domanda quale sia il tipo di collaborazione che si prospetta sia nell'ambito del paese sia nei confronti di imprese e soggetti stranieri. Chiede inoltre un giudizio sulle ragioni che non hanno consentito la nomina al vertice operativo dell'ESA di un direttore generale di nazionalità italiana.

L'ingegner GIMELLI osserva che l'accordo tra Selenia e Aeritalia è solo un punto di partenza nella crescita di competitività che caratterizza la presenza italiana nel mercato.

Il senatore ALIVERTI domanda chiarimenti sulla effettiva utilizzazione dei finanziamenti previsti dalla legge n. 808 del 1985, considerata



anche la possibilità che, tra breve, gli stanziamenti non utilizzati tempestivamente saranno automaticamente dimezzati per legge.

L'ingegner CERETI fornisce le precisazioni richieste: a suo giudizio pressochè tutti gli stanziamenti disposti sono stati impegnati e, poichè i programmi delle imprese del settore sono connessi ai relativi finanziamenti, è necessario mantenere inalterato il flusso di risorse.

Il presidente CASSOLA domanda se il livello di concentrazione tra le imprese italiane del settore sia adeguato alle esigenze della competitività globale.

Il dottor CALLIERI osserva che l'industria aerospaziale si articola oggi in due grandi blocchi continentali: quello, egemone, nordamericano, fondato su una forte integrazione e sulla protezione pubblica, e quello europeo, molto meno integrato e articolato attorno al ruolo preponderante della Francia. Si assiste inoltre alla potenziale crescita del Giappone e alle grandi opportunità, in termini di mercato e di disponibilità di risorse intellettuali, poste dalla fase di transizione politica dell'Unione Sovietica. L'industria italiana appare nettamente sottodimensionata, la crisi del settore connesso alle forniture militari è qui più avvertibile che altrove: si pone pertanto l'esigenza di bilanciare i programmi nazionali con i programmi europei. La necessità di contenere il disavanzo pubblico va perseguita senza trascurare il sostegno ai settori strategici: al riguardo è necessario conferire maggiore operatività all'Agenzia spaziale italiana, con sede, norme interne e personale adeguati. Osserva infine che il grado di concentrazione tra le imprese italiane del settore è sufficiente per conferire alla nostra industria una adeguata massa critica.

Il senatore CARDINALE domanda un giudizio sulle risorse umane impiegate nel settore, sulla eventualità di un afflusso di ricercatori dai paesi dell'Est europeo e sui rapporti tra imprese e università.

Il senatore MARGHERI osserva che l'Agenzia spaziale europea è investita, probabilmente, da un problema sostanziale di carattere istituzionale: il rapporto tra politiche generali e programmi delle Comunità europee, infatti, a tutt'oggi non è chiaro. Si pone peraltro il problema dei rapporti tra l'industria e la ricerca italiana e quella continentale: in tale ambito occorre rinvenire la soluzione dei problemi relativi ai finanziamenti pubblici.

Il dottor CALLIERI rileva che gli effetti di ricaduta della ricerca nel settore investe in particolare l'ambito dei nuovi materiali, di importanza strategica.

Il presidente CASSOLA osserva che i finanziamenti pubblici destinati al settore sono assorbiti in gran parte dalla partecipazione al fondo dell'Agenzia spaziale europea e che il sostegno diretto alle imprese italiane andrebbe necessariamente correlato a una riduzione del contributo italiano ai programmi europei.

Il dottor MINICUCCI sottolinea il ruolo sempre più decisivo che nel futuro assumeranno i servizi, specie nell'ambito del settore aerospaziale. Il livello di competitività raggiunto dalla società Telespazio risulta molto elevato, sia in campo europeo che mondiale, considerato anche che la società detiene circa il 34 per cento del mercato globale riferito ai servizi di supporto in orbita. Auspica infine ampi processi di razionalizzazione del settore per assicurare la migliore competitività ed efficienza.

L'ingegner BARDELLI, rilevato come la capacità dell'industria aerospaziale italiana di affrontare la concorrenza internazionale sia particolarmente elevata e in linea con altri paesi europei, lamenta però le condizioni di inferiorità delle imprese nazionali in specifici comparti del settore. Ciò appare dovuto al volume nettamente maggiore di investimenti pubblici e privati utilizzati da paesi concorrenti, come la Francia o la Repubblica federale di Germania. Il ritardo accumulato dall'Italia, tuttavia, può essere recuperato sia attraverso maggiori stanziamenti che attraverso la revisione globale delle strutture esistenti.

Il senatore GIANOTTI sostiene l'opportunità che il Parlamento aumenti gli stanziamenti a favore di un settore generalmente ritenuto di valore strategico per il sistema produttivo italiano.

Il presidente CASSOLA ritiene che ben difficilmente, nell'attuale fase congiunturale segnata da rigidità nella politica di bilancio e della spesa pubblica, possano essere stanziati maggiori risorse finanziarie a tale scopo. Auspica pertanto un sistema di partecipazioni tra imprese che consenta di unire le disponibilità di uomini e capitali onde affrontare adeguatamente la concorrenza internazionale.

L'ingegner GIMELLI auspica il rapido passaggio dei programmi dalla fase sperimentale a quella operativa: al riguardo sottolinea come la qualità delle risorse umane disponibili risulti decisamente elevata mentre del tutto insufficiente esse appaiono dal punto di vista quantitativo.

Il dottor CALLIERI ribadisce che le condizioni di arretratezza in cui versa l'industria aerospaziale italiana richiedono una decisa azione dei poteri pubblici per valorizzare le enormi capacità rinvenibili nel paese.

L'ingegner BARAGIOLI segnala la particolare utilità di ampie sinergie tra le imprese italiane in modo tale da consentire, in una prima fase, il consolidamento delle strutture operative nazionali e, successivamente, una maggiore capacità concorrenziale sui mercati europei e internazionali.

Il ministro RUBERTI, in riferimento all'osservazione del senatore Gianotti circa la nomina del direttore generale dell'ESA, chiede al

Presidente di poter intervenire. Egli rammenta innanzi tutto l'attenzione del Governo italiano per l'assunzione di responsabilità negli organismi comunitari: osserva quindi che l'esito non soddisfacente della menzionata vicenda va inserito in un contesto più ampio di accordi nell'ambito delle strutture e dei progetti comunitari.

Il presidente CASSOLA ringrazia gli intervenuti e li congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,20.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)**

MERCOLEDÌ 20 GIUGNO 1990

**104ª Seduta***Presidenza del Presidente*

GIUGNI

*La seduta inizia alle ore 16,25.***IN SEDE REFERENTE****Deputati Ghezzi ed altri: Norme in materia di adeguamento automatico della retribuzione per effetto di variazioni del costo della vita (2272), approvato dalla Camera dei deputati**

(Esame e rinvio)

Il presidente GIUGNI informa che il rappresentante del Governo è in ritardo rispetto all'orario di inizio della seduta, ma che può essere opportuno iniziare ugualmente l'esame del provvedimento dal momento che la Commissione dovrà terminare i suoi lavori prima delle ore 17 per dar modo agli onorevoli senatori di partecipare alla prevista riunione del Parlamento in seduta comune.

La Commissione concorda.

Svolge quindi la relazione il presidente Giugni, che sostituisce il relatore, senatore Giovanni Angelo Fontana.

L'argomento del disegno di legge all'esame della Commissione è stato oggetto di un ampio dibattito tra le forze sociali. Le sue origini risalgono alla legge n. 38 del 1986 dove, per la prima volta, la disciplina della scala mobile, oggetto fino a quel momento della contrattazione collettiva, divenne materia di un provvedimento legislativo organico. Il Governo aveva disciplinato la materia nel settore pubblico attraverso decreto presidenziale e per il settore pensionistico era intervenuto attraverso la legge finanziaria; la legge n. 38 del 1986 si occupava invece del settore privato introducendo, peraltro, un correttivo al punto unico di contingenza.

Il provvedimento fu allora accolto con particolare favore in quanto distraeva la materia dalla contrattazione delle parti sociali; la fissazione di un termine, tuttavia, inseriva un'ambiguità nel testo legislativo che si è con il tempo acuita: è infatti accaduto che una serie di accordi interconfederali facessero propria la legge con una procedura del tutto insolita.

Mentre la legge n. 38 disciplinava la materia fino al 1989, lo scorso anno la Confindustria decise di procrastinarne la validità fino al 1990 siglando un accordo con i sindacati confederali; è quindi intervenuto il disegno di legge in titolo, proposto dal Gruppo comunista della Camera dei deputati e sostenuto dal Governo che ha chiesto la limitazione dei suoi effetti fino al 1991 anziché al 1993 e una modifica del comma 2 dell'articolo unico volto ad evitare scale mobili anomale.

Le considerazioni da effettuare sul disegno di legge all'esame sono di due ordini: anzitutto sotto il profilo giuridico, è da chiedersi se il disegno di legge possa rappresentare un'incongrua intromissione del Parlamento in una materia riservata all'autonomia contrattuale. A tale proposito è da ricordare che la Corte Costituzionale ritenne del tutto legittimi tanto la legge del 1977 che regolava le scale mobili anomale quanto il cosiddetto decreto di San Valentino. Come per quelle norme, si può dire dunque che il disegno di legge in esame non pone problemi di natura costituzionale. Sarebbe anzi auspicabile un intervento legislativo che sottraesse in via definitiva alle parti sociali la materia almeno per la parte relativa al minimo retributivo ed in questo senso potrebbe essere valido appiglio l'articolo 36 della Costituzione. Sotto il profilo giuridico non vi è dunque nessun ostacolo all'approvazione del disegno di legge.

Sotto il profilo politico poi l'emanazione della legge potrebbe, a suo avviso, comportare un'attenuazione della forte tensione attualmente esistente tra le parti sociali anche in vista dei rinnovi contrattuali. Vi è inoltre da considerare che il comma 2 dell'articolo in esame pone le parti sociali in condizione di riformare, anche ed eventualmente in senso del tutto innovativo, la struttura delle retribuzioni, in quanto la norma può essere modificata da accordi interconfederali. Esprime dunque parere favorevole all'approvazione del disegno di legge. Il problema poi della calendarizzazione in Aula, per una eventuale celere approvazione, è questione che anche il Governo può fare propria ed esporre alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari del Senato.

*La seduta termina alle ore 16,55.*

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 20 GIUGNO 1990

113<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

MELOTTO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Marinucci Mariani.*

*La seduta inizia alle ore 16,15.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**Azzaretti ed altri: Abrogazione dell'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti (2188)**

(Seguito della discussione e rinvio)

**Ferraguti ed altri: Abrogazione dell'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni (2234)**

(Discussione congiunta e rinvio)

Il presidente relatore MELOTTO propone, avendo i disegni di legge identico contenuto, che si proceda ad una discussione congiunta. Non facendosi osservazioni, così resta stabilito. Riferisce quindi sul disegno di legge n. 2234 e si richiama alla relazione già svolta per il disegno di legge n. 2188. Egli osserva poi che non è presente alla seduta il rappresentante del Ministero del Tesoro che in precedenza aveva manifestato l'opportunità di intervenire nel dibattito. Prospetta quindi la possibilità di un rinvio dell'esame, al fine di rendere possibile al Ministero del Tesoro di pronunciarsi.

Il senatore AZZARETTI, dopo aver osservato che i due disegni di legge in titolo sono stati assegnati alla Commissione per l'esame in sede deliberante e che il problema del procedimento per il riconoscimento delle invalidità da essi trattato riguarda le classi meno abbienti, fa presente che sono in corso molteplici iniziative da parte di Regioni e partiti politici per arrivare ad una modifica della normativa vigente. Chiede quindi che al più presto sia fissata una seduta dedicata esclusivamente all'esame dei disegni di legge in titolo.

Il senatore MERIGGI rileva che nel paese c'è indignazione per la mancata soluzione del problema del riconoscimento delle invalidità. Si associa poi alla richiesta del senatore Azzaretti.

Il presidente relatore MELOTTO prende atto degli orientamenti espressi dai senatori intervenuti (a proposito dei quali riferirà al presidente Zito) favorevoli alla fissazione di una seduta esclusivamente riservata all'esame dei disegni di legge in titolo.

Il seguito della discussione è rinviato.

**Azzaretti ed altri: Modifica dei requisiti per l'assunzione degli ausiliari socio-sanitari ospedalieri (1393)**

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa il 1° marzo 1990.

Il presidente relatore MELOTTO ricorda che la discussione generale sul provvedimento si è già svolta. Osserva quindi che la problematica trattata dal disegno di legge è stata in parte affrontata anche in sede di nuovo contratto del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale. Rimane l'esigenza di prevedere con legge l'obbligo di frequenza ad un corso per il personale ausiliario, al fine di consentire a tutto il personale che presta servizio negli ospedali di essere in possesso delle nozioni fondamentali in materia di igiene e di organizzazione ospedaliera. Si tratta di verificare se e come tale esigenza possa coordinarsi con il sistema di assunzione di questo personale tramite gli uffici di collocamento.

Il sottosegretario MARINUCCI MARIANI ritiene che, anche alla luce dei contatti in corso con i sindacati di categoria, sia necessario che il Parlamento proceda al più presto al riordino della normativa riguardante la formazione del personale sanitario non medico e del personale ausiliario, che va meglio qualificato. Il disegno di legge va in questa direzione, ma occorre chiarire se si intenda superare il sistema del reclutamento tramite gli uffici di collocamento.

Il seguito della discussione è rinviato.

*La seduta termina alle ore 17.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 20 GIUGNO 1990

177<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente*

PAGANI

*Intervengono il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia Castiglione ed il sottosegretario di Stato per l'ambiente Angelini.*

*La seduta inizia alle ore 15,50.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**Montresori ed altri: Trasferimento dal demanio statale a quello della Regione autonoma della Sardegna dell'isola dell'Asinara e sua destinazione a parco naturale (972)**

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 16 maggio scorso, con la richiesta del sottosegretario CASTIGLIONE di un ulteriore rinvio per consentire al Governo di rielaborare la propria posizione anche alla luce della nuova legge sulle tossicodipendenze.

Il relatore, senatore FABRIS, ricorda che alle richieste con cui il Governo argomentò i precedenti rinvii il relatore ed il senatore Montresori hanno acceduto, proponendo emendamenti volti a salvaguardare la competenza statale sul demanio marittimo e ad introdurre un regime concessorio. La presentazione di una nuova richiesta di rinvio induce a ritenere dilatoria la posizione del Governo, che comunque non dovrebbe prevedere impieghi penalizzanti per la tutela ambientale dell'isola.

Il senatore MONTRESORI esordisce con un circostanziato *excursus* dei lavori della Commissione sin dal 1988: il disegno di legge n. 972 rispondeva ad una precisa richiesta delle comunità locali, alla cui disponibilità l'isola fu sottratta un secolo fa per scopi di quarantena sanitaria, cui si sostituirono in seguito gli impieghi penitenziari. Questi ultimi, lungi dal favorire la tutela ambientale dell'isola, implicano un regime vincolistico meramente negativo che ha accentuato lo stato di totale degrado della flora e della fauna locale; d'altro canto, l'inaccessibilità dell'isola non consente sue riconversioni a scopo di detenzione



non segregazionale e quindi il suo impiego carcerario non è conforme alla concezione rieducatrice della pena.

La soluzione proposta è quella di porre l'isola sotto il controllo congiunto dello Stato, della Regione e degli enti locali; l'adesione mediante emendamenti alla previsione di un parco marino e di un regime concessorio dimostra l'assenza di qualsivoglia posizione pregiudiziale da parte dei proponenti. Appare invece strenua la determinazione della direzione generale degli istituti di detenzione e pena a non perdere la propria competenza esclusiva sull'isola, anche a detrimento delle sue possibilità di recupero: la richiesta di rinvio del Governo sarebbe bene accettata ove fossero abbandonate le contraddittorie giustificazioni precedentemente addotte, accedendo alle istanze delle comunità locali.

Dopo che il senatore CUTRERA ha invocato la perentorietà del termine cui il rinvio potrebbe essere subordinato, adoperando il periodo intermedio per l'individuazione di soluzioni che soddisfino le esigenze del Ministero della giustizia alla stessa stregua della regione Sardegna e del Ministero della marina mercantile, interviene il senatore MACIS, che nega recisamente la possibilità di conciliare l'impiego penitenziario dell'isola dell'Asinara con le sue esigenze di recupero.

L'oratore auspica che il periodo di riflessione invocato dal Governo sia utilizzato per abbandonare i progetti formulati dalla direzione generale degli istituti di prevenzione e pena, instaurando un regime che tuteli lo sviluppo dell'isola al di là dell'attuale regime vincolistico meramente negativo. Tale nuovo regime, d'altro canto, dovrebbe contemperare l'esigenza di recupero ambientale con quella di prevenire rischi speculativi: a tal fine la convenzione dovrebbe prevedere una clausola di dismissione automatica a favore dello Stato ove la Regione non adempia ai suoi obblighi di tutela dell'ambiente.

Dopo che a nome del suo Gruppo il senatore SPECCHIA dichiara di ritenere accettabile la richiesta di rinvio come mero atto di cortesia nei confronti del Governo, che non dovrebbe profittarne oltre a scopi dilatori, replica il sottosegretario CASTIGLIONE, adducendo con maggiore dettaglio i motivi per i quali il suo Dicastero chiede un rinvio; le proposte formulate dal Direttore generale degli istituti di prevenzione e pena, poi, rientrano nel suo potere di iniziativa ma non configurano al momento determinazioni formali dell'Amministrazione della giustizia. Quest'ultima necessita di un periodo entro cui riformulare le proprie priorità, alla luce delle nuove incombenze derivanti dalla legge sulle tossicodipendenze, che prevede il trattamento penitenziario differenziato dei drogati. Sia che si ritenga di adibire a tale scopo lo stabilimento penale dell'Asinara, sia invece che si decida di farlo rientrare in un più generale piano di dislocazione di detenuti a basso livello di pericolosità, il Governo necessita di un termine di almeno un mese.

Il presidente PAGANI, rilevata la natura dilatoria di molte delle posizioni precedentemente assunte dal Governo in materia, propone che il seguito della discussione sia rinviato a non oltre un mese, in quanto la necessità di procedere al recupero ambientale dell'isola

dell'Asinara ha raggiunto un'urgenza che non può essere ulteriormente disattesa, senza grave nocumento per le legittime aspettative degli enti locali e dell'opinione pubblica. Conviene la Commissione.

**Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (2218)**  
(Rinvio del seguito della discussione)

In considerazione del fatto che la 5a Commissione permanente ha espresso il proprio parere solo sul testo del disegno di legge, rinviando quello sugli emendamenti, il presidente PAGANI propone che sia rinviato il seguito della discussione. Conviene la Commissione.

*La seduta termina alle ore 17,50.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

MERCOLEDÌ 20 GIUGNO 1990

*Presidenza del Presidente*  
**BARBERA**

*Intervengono il ministro per il coordinamento della protezione civile Lattanzio, il sottosegretario all'ambiente Angelini e il sottosegretario ai lavori pubblici Nucara.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**PARERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, COMMA 9, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO SUL DISEGNO DI LEGGE:**

**«Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile» (A. S. n. 2203)**  
(Esame e conclusione)

Il deputato CARDETTI, relatore, illustra il disegno di legge all'ordine del giorno, già approvato dalla Camera, che istituisce il Servizio nazionale della protezione civile, affidando al Ministro per il coordinamento della protezione civile il compito di promuovere e coordinare le attività delle amministrazioni dello Stato centrali e periferiche, nonché quelle delle regioni e degli enti locali e di ogni altra organizzazione pubblica e privata che operi nel settore. Sottolinea in particolare l'impostazione di fondo del disegno di legge, improntato all'obiettivo di non limitare l'intervento del servizio della protezione civile alle attività di soccorso, a fronte del verificarsi di eventi calamitosi, ma di puntare alla prevenzione degli eventi che possano essere fronteggiati mediante interventi attuabili da singoli enti o amministrazioni competenti in via ordinaria.

Il relatore passa quindi ad analizzare i singoli articoli del provvedimento, soffermandosi in particolare sul comma 3 dell'articolo 3, che definisce le attività di prevenzione e sul comma 4 del medesimo articolo, che stabilisce che il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi di prima assistenza. Analizzando gli altri articoli del testo, il relatore mette in luce come i compiti di coordinamento attribuiti al Ministro siano tali da non intaccare le competenze rispettive delle regioni e degli enti locali: al Ministro, infatti, spetta di predisporre i programmi nazionali di prevenzione e soccorso; al Ministro è attribuito

anche un potere di ordinanza allo scopo di fronteggiare eventuali emergenze, dandone immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e riferendone al Consiglio dei ministri; le ordinanze sono pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* e vengono revocate, con le medesime modalità, al venir meno dei relativi presupposti.

È poi prevista l'istituzione di organismi a carattere nazionale, come il Consiglio nazionale della protezione civile, di cui fanno parte peraltro anche rappresentanti delle regioni e degli enti locali, nonché delle associazioni del volontariato, la Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi, con compiti di consulenza, e un Comitato operativo, con compiti e assistenza al Ministro anche nel campo dell'elaborazione di dati e ricerche, alle cui riunioni possono essere invitate le autorità regionali e locali.

Il relatore commenta, quindi, dettagliatamente gli articoli concernenti le competenze delle regioni e delle province e le attribuzioni del Prefetto e del Sindaco, osservando che in sostanza l'articolazione definita a livello nazionale viene riprodotta a livello locale e richiamando l'attenzione sul comma 4 dell'articolo 11 che esplicitamente stabilisce che le disposizioni contenute nella legge costituiscono principi della legislazione statale, cui dovranno conformarsi le leggi regionali nella materia. Infine il relatore si sofferma sull'articolo 18, che mira a garantire la partecipazione dei cittadini e delle associazioni di volontariato all'attività di protezione civile.

Il relatore conclude proponendo di esprimere parere favorevole.

Il senatore SCIVOLETTO concorda sull'importanza del provvedimento, con cui si tende a superare l'attuale situazione di frammentarietà e disorganicità degli interventi nel campo della protezione civile. Esprime tuttavia qualche perplessità per quello che riguarda la necessità che sia pienamente valorizzata l'attività legislativa delle regioni nel settore e rileva una mancanza di raccordo anche con le competenze proprie delle province. Aggiunge, con riferimento alle strutture operative nazionali del servizio della protezione civile, individuate nell'articolo 15, che l'adeguamento di tali strutture deve essere realizzato tenendo conto della particolare situazione e delle maggiori necessità delle zone ad alto rischio sismico. Quanto all'esigenza di stimolare la partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile rileva criticamente l'assenza di qualunque riferimento, nel provvedimento, al mondo della scuola.

Conclude indicando alcune condizioni da apporre alla proposta di parere favorevole del relatore.

Il senatore GALEOTTI soffermandosi sull'articolo 11, che specificamente interessa la competenza delle regioni nel settore, desidera richiamare l'attenzione sulla necessità, nel momento in cui si definiscono nuovi compiti delle regioni stesse in ordine all'organizzazione e all'attuazione delle attività di protezione civile, di assicurare le corrispondenti, adeguate risorse finanziarie.

Il senatore DUJANY condivide le osservazioni fatte dal senatore Scivoletto sull'opportunità di un più esplicito richiamo alle competenze

proprie delle regioni e delle province autonome in materia di disciplina delle strutture che operano nel campo della protezione civile, anche per garantire un'effettiva partecipazione dei cittadini e delle associazioni del volontariato alle attività di protezione civile; sotto questo profilo giudica restrittiva la formulazione del comma 4 dell'articolo 11.

Il ministro LATTANZIO ricorda che il disegno di legge è frutto di un intenso e lungo dibattito che si è sviluppato non solo in Parlamento ma anche nel Paese e che in particolare negli ultimi due anni ha visto impegnate tutte le forze politiche per il superamento della frammentaria legislazione in materia e per la configurazione di un moderno e articolato sistema di protezione civile. Sottolinea che la protezione civile richiede prima di tutto consapevolezza e partecipazione da parte dei cittadini ed è questa l'ottica che ispira il disegno di legge in esame. Inoltre la protezione civile, se implica il soccorso a fronte delle calamità naturali, è anche previsione e prevenzione e questo presuppone il coinvolgimento delle realtà locali.

Il Ministro osserva che l'esigenza che le Regioni hanno di disciplinare la materia emerge con evidenza dal fatto che ben tredici regioni hanno già provveduto al riguardo e che in altre sei sono in corso di approvazione leggi regionali sull'argomento. Ritiene che questi dati confermino l'urgenza di una legge, che, senza intaccare le competenze delle regioni, in particolare quelle a statuto speciale, e delle autonomie locali, offra un utile punto di riferimento sul piano dei principi e permetta di fare un rilevante passo in avanti, così da mettere il Ministro in grado di definire e attuare un piano organico e coordinato di interventi.

Dopo essersi ulteriormente soffermato sul problema della partecipazione dei cittadini e delle associazioni del volontariato, rilevando che anche in questo campo si registrano passi avanti nella disciplina normativa, nonostante il persistere di alcune difficoltà di ordine finanziario, di cui è pienamente consapevole, per quanto riguarda il problema della sensibilizzazione nella scuola aggiunge che c'è la più ampia disponibilità ad appoggiare tutte le iniziative che le scuole o gli enti locali ritengano di assumere in questo campo, pur se non si ritiene opportuno un intervento diretto a livello centrale.

Il relatore CARDETTI, replicando brevemente ringrazia in primo luogo il ministro Lattanzio per la sua partecipazione alla seduta odierna. Per quanto riguarda alcune osservazioni emerse nel corso del dibattito, si dichiara disponibile a recepirle, pur se a suo avviso il testo è sufficientemente chiaro circa l'ambito di operatività riservato, rispettivamente, alla legislazione nazionale e a quella regionale.

La Commissione approva quindi all'unanimità il seguente parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alle seguenti condizioni:

il terzo comma dell'articolo 5 sia riformulato come segue: "3. I programmi nazionali di cui al comma 2 sono adottati con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e sono trasmessi al Parlamento”;

sia meglio esplicitato che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, fatte salve le rispettive competenze, concorrono all'organizzazione ed attuazione delle attività di protezione civile disciplinando l'organizzazione, i compiti e le forme di raccordo delle strutture presenti nel territorio regionale, anche per quello che riguarda la partecipazione dei cittadini e degli organismi di volontariato».

*PARERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, COMMA 9, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO SUI DISEGNI DI LEGGE:*

**«Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» (Atto Senato n. 218)**

**«Nuovi programmi per la difesa del suolo» (Atto Senato n. 1406)**  
(Esame e conclusione)

Il deputato ANGELONI, relatore, premette che, ad un anno dall'entrata in vigore della legge n. 183, il Governo presenta queste «disposizioni integrative» che, per l'intento indicato, dovrebbero completare e correggere le lacune apparse nella fase di prima applicazione della legge e superare le lentezze amministrative che, intanto, sono venute a crearsi e che hanno motivazioni obiettive sul versante regionale, mentre è molto meno convincente e motivato il ritardo con cui il Governo affronta una situazione che era del tutto prevedibile. Sostanzialmente, le modifiche proposte alla legge n. 183 riguardano tre tipi di interventi: l'integrazione di alcuni organi nazionali e di bacino con la partecipazione di ministri e di rappresentanti di ministeri, che non sono stati considerati dalla legge n. 183; la provvista di nuove risorse (finanziamenti, personale e strutture) per la burocrazia centrale creata dalla legge n. 183; l'accentramento, nel Ministro dell'ambiente, delle decisioni di spesa e di organizzazione relative ai fondi da utilizzare nell'esercizio in corso e a taluni organi previsti invece dalla legge n. 183 connessi ad una forte partecipazione regionale.

Quanto al primo punto, si tratta della accentuazione di una logica già perseguita eccessivamente nella legge n. 183, costituendo organi pletorici che aumentano proporzionalmente la loro difficoltà di funzionamento.

Circa il secondo gruppo di disposizioni, che concerne il funzionamento degli organismi centrali dei ministeri preposti alla difesa del suolo e delle autorità di bacino di rilievo nazionale, va notato che per consentire il funzionamento effettivo della legge, vengono previste somme e personale aggiuntivo per gli organi nazionali. Per quelli interregionali e regionali - che fanno carico alle regioni - non vi è una analoga previsione. La legge n. 183 non individua gli oneri correnti che fanno capo alle nuove funzioni regionali, nè quelli derivanti dalle funzioni prima esercitate dall'amministrazione statale. Inoltre, a differenza di precedenti trasferimenti di funzioni, non prevede il

passaggio alle regioni dei beni e del personale relativi alle funzioni prima esercitate dallo Stato, nè la quantificazione di eventuali somme sopresse nel bilancio statale.

Sulla scia di quanto appena detto sulla predilezione per l'accentramento tecnocratico, vi è poi la proposta del nuovo assetto della sperimentazione che dovrà far capo al bacino regionale del Serchio. Il provvedimento in esame sposta tutto il peso della sperimentazione nell'orbita centrale, secondo un'impostazione insostenibile.

Innovazione di tutto rilievo è poi quella dell'articolo 7. Gli 802 miliardi di residui dell'esercizio 1989 (sullo stanziamento di 942 miliardi), relativi agli interventi previsti dall'articolo 31 della legge n. 183, i 528 miliardi previsti, per l'esercizio 1990, dall'articolo 2-bis dal decreto-legge sono destinati ad essere ripartiti tra i bacini nazionali, interregionali e regionali, dal comitato interministeriale per la difesa del suolo, sulla base di progetti, presentati anche di intesa tra le regioni, entro il termine - anch'esso già scaduto - del 30 aprile 1990. La relatrice nota che anche accogliendo lo spostamento di finanziamenti così operato, in assenza di destinazione di quote, il parere del comitato nazionale per la difesa del suolo e della Conferenza Stato regioni, non supplisce alla mancanza di criteri e parametri di priorità definiti dalla legge. Per quanto riguarda le regioni, ripete l'osservazione relativa alla loro esclusione dai finanziamenti per i «fabbisogni di organizzazione».

Infine, la relatrice si sofferma sulla questione dei fondi 1990 della legge sull'eutrofizzazione dell'Adriatico, osservando che il comma 5 dell'articolo 7 consente che l'utilizzazione avvenga con ordinanza del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni, ripetendo così la procedura eccezionale che per esigenze peculiari era stata prevista per il 1989.

Il Sottosegretario ANGELINI, premette che il problema che con questo disegno di legge si vuole affrontare è, in sostanza, quello di superare le difficoltà che si sono incontrate in sede di attuazione della legge n. 183, difficoltà in gran parte legate anche a carenze strutturali del Ministero dell'ambiente.

Fatta questa premessa ed espresso alla relatrice il suo ringraziamento per l'ampia ed articolata esposizione, afferma che il Governo è disponibile a recepire alcune delle condizioni indicate nel parere proposto dalla relatrice, mentre dissente su altri punti. In particolare, mentre comprende le riserve manifestate circa l'ampliamento, ritenuto eccessivo, del comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo, non condivide le analoghe riserve relative ai comitati tecnici dei bacini regionali e interregionali. Ugualmente, per quanto concerne alcuni relievi sugli aspetti finanziari del provvedimento, la copertura finanziaria individuata per gli oneri aggiuntivi di cui all'articolo 12-bis proposto dalla relatrice, sul quale pertanto si dichiara in disaccordo.

Il senatore SCIVOLETTO condivide l'esposizione della relatrice, che ha analizzato il disegno di legge evidenziandone i profili più specificamente attinenti alla competenza della Commissione, esprimendo il suo consenso alla proposta di parere che è stata formulata e alle osservazioni in essa contenute.

Il deputato PIREDDA ritiene che la Commissione, prima di esprimere il parere, dovrebbe acquisire il punto di vista delle regioni sul disegno di legge che, a suo avviso, non tiene nel dovuto conto le competenze, che specificamente le regioni a statuto speciale hanno in materia di difesa del suolo; non è prevista, infatti, la presenza di rappresentanti delle regioni in seno agli organismi indicati nel disegno di legge in esame.

Dopo che la relatrice ANGELONI ha ricordato che le regioni hanno elaborato un documento con osservazioni sul disegno di legge in esame, di cui ella ha tenuto conto nella stesura della proposta di parere, il sottosegretario NUCARA invita la Commissione a procedere sollecitamente all'espressione del parere, perchè l'iter di esame presso la Commissione di merito è in fase conclusiva.

Nel merito del provvedimento afferma di ritenere condivisibile, nelle sue linee di fondo, l'esposizione della relatrice, che pure ha sviluppato rilievi critici al provvedimento, in particolare per quello che riguarda l'ampliamento del comitato nazionale per la difesa del suolo e dei comitati tecnici delle autorità di bacino di rilievo nazionale; a questo riguardo fa presente che vi sono già degli emendamenti all'esame della Commissione di merito. Quanto al problema della sperimentazione sollevato dalla relatrice, ne sottolinea l'importanza, ma ritiene che non possa essere accolta la proposta di estendere la sperimentazione a tutti i bacini perchè questo creerebbe difficoltà operative che potrebbero compromettere la stessa attività di sperimentazione.

La relatrice ANGELONI, replicando brevemente, ribadisce le osservazioni formulate sia a proposito della pletoricità delle autorità di bacino così come configurate da questo disegno di legge, sia a proposito del modo in cui si è dato avvio all'attività di sperimentazione, che non si può sviluppare espropriando di fatto le regioni da interventi che, come nel caso del fiume Serchio, hanno una ricaduta sui bacini regionali.

La Commissione approva quindi il seguente parere, su proposta della relatrice Angeloni:

La Commissione parlamentare per le questioni regionali, limitatamente agli aspetti di propria competenza, esprime

PARERE FAVOREVOLE

sul disegno di legge A.S. n. 2218, con le seguenti condizioni:

a) siano soppressi l'articolo 1, comma 1, l'articolo 2, l'articolo 3, comma 2 e comma 3;

b) all'articolo 5, comma 3, siano aggiunti in fine i periodi seguenti:

«Al personale trasferito si applicano i benefici previsti per i processi di mobilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325. Le relative spese sono poste a carico degli stanziamenti di cui all'articolo 24, comma 2».



- c) sia soppresso il comma 2 dell'articolo 6;
- d) il comma 2 dell'articolo 7 è sostituito dai seguenti:

2. Lo stanziamento di cui al comma 1, è destinato per gli studi, per i piani di bacino, per gli interventi più urgenti, con priorità per quelli a carattere manutentorio e di completamento, finalizzati alla realizzazione dell'uso delle risorse idriche superficiali e sotterranee, nonché a fronteggiare situazioni di dissesto idrogeologico, della rete idrografica superficiale, della subsidenza di erosione delle coste, dell'inquinamento delle acque e del suolo, nonché per la prima organizzazione delle strutture tecnico-operative della Autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale e regionale.

2-bis. La ripartizione di cui al comma 1 è effettuata sulla base dei seguenti parametri oggettivi riferiti a:

- a) estensione del bacino idrografico;
- b) lunghezza dei tratti arginati classificati di seconda categoria ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523;
- c) lunghezza dei tratti arginati classificati di terza categoria e dell'asta principale non classificata, ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523;
- d) lunghezza dei tratti di costa in erosione e dei tratti difesi che sono sottesi ai singoli bacini;
- e) numero degli abitati classificabili come da consolidare ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445;
- f) carico inquinante nel bacino, espresso in abitati equivalenti;
- g) superficie delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni.

- e) siano soppressi il comma 4 e il comma 5 dell'articolo 7;
- f) dopo l'articolo 12 sia inserito il seguente:

12-bis. - 1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato interministeriale di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome, è definito l'ammontare degli oneri aggiuntivi annui, di natura corrente e permanenti, determinati dai trasferimenti e attribuzioni di competenze alle regioni e province autonome previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 180 e dalla istituzione delle autorità di bacino regionale e interregionale di cui agli articoli 15 e 16 della medesima legge.

2. Nella definizione degli oneri di cui al comma 1 deve essere tenuto conto delle caratteristiche e del numero dei bacini che insistono sul territorio di ciascuna regione o provincia autonoma, delle intese che sono realizzate o possono essere realizzate per la gestione comune dei bacini interregionali, nonché della esigenza di assicurare dotazioni organiche e strutture permanenti in grado di garantire l'efficace funzionamento dei nuovi organismi.

3. Per le regioni a statuto ordinario le somme definite dal decreto di cui al comma 1 sono attribuite in aumento del fondo comune regionale per le rispettive quote e consolidate nello stesso a partire dall'esercizio 1991.

4. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome le somme definite dal decreto di cui al comma 1 sono attribuite limitatamente alla parte di finanziamenti relativi a funzioni non consolidate nella determinazione vigente delle quote di compartecipazione ai tributi erariali, a partire dall'esercizio 1991.

5. Alla copertura dell'onere derivante dal presente articolo si fa fronte con la corrispettiva riduzione degli stanziamenti previsti dall'articolo 25, commi 1 e 2 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad approtare le necessarie variazioni di bilancio.

*La seduta termina alle ore 17.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno**

MERCOLEDÌ 20 GIUGNO 1990

**101ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BARCA**

*La seduta inizia alle ore 15.*

**OSSERVAZIONI SU PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI**

**Esame dei seguenti atti:**

• **«Norme integrative dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sui progetti di lavoro nel Mezzogiorno» (Atto Senato n. 2211)**

• **«Rifinanziamento dei provvedimenti finalizzati alla promozione di iniziative di utilità collettiva, di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67» (Atto Senato n. 2289)**

Il presidente BARCA, relatore, ricorda come in seno alla Commissione bicamerale, con riferimento al disegno di legge n. 2211, fossero stati sollevati problemi per quanto riguarda la copertura finanziaria prevista dall'articolo 11. Infatti l'onere derivante dalle nuove proposte viene assicurato attraverso la corrispondente riduzione della spesa prevista all'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in ragione di 1.350 miliardi per l'anno 1990 e di 250 miliardi per l'anno 1991.

La menzionata disposizione apre un problema interno all'articolo 23 della legge finanziaria 1988, operando una redistribuzione di risorse a decremento dei progetti occupazionali che eventualmente abbiano fatto affidamento proprio sulle previsioni di spesa assicurate dalla legge finanziaria.

Il nuovo disegno di legge n. 2289, di iniziativa del senatore Pietro Ferrara, prevede il rifinanziamento della normativa in oggetto, per il triennio 1991-1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (fondi accantonati per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di approvazione dalle due Camere).

Il relatore BARCA informa la Commissione che il ministro Donat-Cattin, richiesto di fornire dati ed informazioni in merito alla reale esperienza attuativa della legge finanziaria 1988 (articolo 23), ha giusto oggi fatto pervenire una lettera con la quale delega il sottosegretario onorevole Ugo Grippo a fornire tutti gli elementi di cui la Commissione avesse bisogno.

**«Misure di contenimento in materia di finanza pubblica» (Atto Senato n. 2293)**

Il deputato SODDU, relatore, ricorda come il disegno di legge porti ad una rimodulazione complessiva della spesa, operando una riduzione per 6.805 miliardi. Il Mezzogiorno viene inciso dalla manovra finanziaria tanto con riferimento ai fondi che gravano sulla legge n. 64 come per i fondi che fanno riferimento alla legge n. 219 per il terremoto.

Dalla relazione del Governo non risultano sufficientemente chiarite le ragioni, di carattere esogeno ed endogeno, sottostanti alla manovra impostata dal Governo, e intensamente concentrata nel perseguimento dell'obiettivo di incidere positivamente sul disavanzo statale. Avrebbe pertanto qualche dubbio nell'esprimere parere favorevole. Si rimette dunque al parere della Commissione sottolineando come in tutta questa manovra le preoccupazioni in ordine ai problemi del Mezzogiorno siano molto rilevanti.

Anche il deputato RIDI dice che bisognerebbe essere più precisi, quando si propongono misure di contenimento in materia di finanza pubblica così rilevanti. Scorrendo le pagine del disegno di legge ha potuto constatare come siano incise in maniera sensibile regioni quali la Sardegna e la Calabria. Si chiede quindi se il rigorismo della manovra debba concentrarsi proprio su quelle regioni e quanto sia addirittura ipotizzabile un disegno speculare inteso a sottrarre per i canali ordinari proprio le risorse aggiuntive che dovrebbero essere stanziare in base all'intervento straordinario.

Ha pertanto qualche difficoltà ad esprimere un parere, in difetto di adeguate informazioni. D'altra parte la Commissione non può essere posta di fronte all'obbligo di pronunciarsi seccamente in senso positivo o negativo, per il motivo che l'*iter* del disegno di legge deve concludersi entro scadenze ravvicinate.

Conclude il suo intervento chiedendo se le misure di contenimento consistano in fondi spostati da un capitolo all'altro della previsione di spesa, ovvero sottratti definitivamente alle rispettive competenze ovvero ancora facenti riferimento alla categoria dei residui passivi.

Anche il deputato CIAMPAGLIA chiede se i tagli si riflettano sui residui ovvero incidano sostanzialmente sulla competenza.

Il senatore INNAMORATO dice che i provvedimenti da cui dipende la mobilitazione dei fondi non utilizzati sono comunque di competenza del Governo ed è pertanto ascrivibile a responsabilità del Governo il fatto che eventualmente si siano creati residui passivi. La sua parte

politica non si sente di approvare il disegno di legge ove non emerga chiaramente la responsabilità per il mancato utilizzo dei fondi stanziati in bilancio.

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio onorevole GALASSO dice che il Governo è assolutamente consapevole della inconciliabilità tra gli obiettivi della politica occupazionale per il Mezzogiorno e quelli più generali intesi ad incidere positivamente sul disavanzo statale e ridurre la pressione dell'abbisogno finanziario. Tuttavia ragioni superiori possono essere invocate a suffragio della necessità di riconsiderare, in cospicua misura, proprio capitoli di spesa che interessano il Mezzogiorno. Il motivo è che si tratta di voci di spesa per le quali, indipendentemente da ogni responsabilità (che deve essere vagliata in altra sede), esiste materialmente la possibilità di una loro rimodulazione. Lasciare iscritta in quei capitoli una voce di spesa significa oggettivamente consegnare quelle previsioni alla categoria dei residui.

Rispondendo al senatore Tagliamonte che chiede chiarimenti in materia, assicura che in data 18 maggio 1990 la giacenza di cassa dell'Agensud sul conto del Tesoro ammonta a 6.600 miliardi e questo significa che per la attuazione dei provvedimenti finanziati con la legge n. 64 non dovrebbero sussistere preoccupazioni.

Con riferimento alla legge n. 219 per il terremoto, anche se non è in grado di dare notizie altrettanto precise, ritiene tuttavia di poter assicurare che la relativa problematica è stata tenuta presente al momento della rimodulazione. La stasi non è di ordine procedurale o finanziario ma imputabile essenzialmente al passaggio di gestione, essendo intervenuta nei mesi scorsi una nuova disciplina relativa alle competenze di governo.

Conclude il suo breve intervento ribadendo una considerazione di fondo: la stasi ricorrente della spesa pubblica per il Mezzogiorno costituisce un dato di fatto. D'altra parte la logica suggerisce di perseguire comunque l'interesse generale avente per oggetto il necessario contenimento del disavanzo dello Stato.

Il relatore SODDU ritiene che si possa esprimere parere favorevole a condizione che le rimodulazioni con comportino un rallentamento dei flussi di spesa. D'altra parte ci si può riservare un giudizio più compiuto da affidare al momento in cui informazioni più precise chiariscano la ricaduta meridionalistica dei provvedimenti finanziari prospettati dal Governo.

Il senatore TAGLIAMONTE propone per una sospensione del giudizio proprio perchè la Commissione non è in grado di conoscere quale sia la reale ricaduta. Cita l'esempio della Cassa depositi e prestiti. Le proposte intese a circoscrivere il suo impiego da parte degli Enti locali colpiscono prevalentemente i comuni meridionali perchè sovente essi non hanno altra alternativa che rivolgersi appunto a quell'organismo.

Il deputato RIDI sostiene che la Commissione bicamerale deve essere messa in condizione di comprendere come certi provvedimenti

governativi incidano su competenze (ambiente, viabilità, partecipazioni statali, eccetera) che corrispondono a precise finalità di carattere prioritico.

Il presidente BARCA ritiene che la formula proposta dal senatore Tagliamonte risponda meglio all'orientamento della Commissione.

La Commissione concorda.

*La seduta termina alle ore 17.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per la ristrutturazione e riconversione industriale**  
**e per i programmi delle Partecipazioni statali**

MERCOLEDÌ 20 GIUGNO 1990

*Presidenza del Presidente*  
MARZO

*La seduta inizia alle ore 13,30.*

**SEGUITO DELL'ESAME DEL PROGRAMMA PLURIENNALE DI INTERVENTO DELL'EFIM**

Il presidente MARZO dichiara aperto il dibattito sulla relazione svolta dal senatore FOGU nella seduta del 14 giugno 1990.

Il deputato BRUNO osserva che fra i tanti enti di gestione pubblica l'EFIM è quello peggio gestito per una serie di motivi che sono fin troppo chiari. Essi vanno dalla mancanza di una politica programmatica organica a una gestione dei vari segmenti del tutto personalistica e spesso addirittura clientelare. Non sa se l'assenza di un coordinamento a livello centrale sia una scelta voluta, ma è un dato di fatto che tale assenza permette poi ai vari presidenti e vice presidenti di turno dei segmenti che compongono l'Ente di gestire il proprio settore come se fosse di sua proprietà, in dispregio delle indicazioni del Parlamento e dei richiami degli organi di vigilanza.

Una situazione che va ben oltre l'assistenzialismo puro e semplice per degradare nel clientelismo più evidente.

Accanto a questo aspetto generale ci sono poi da muovere rilievi specifici settore per settore, rilievi che non possono essere annullati dagli annunci di piani di sviluppo - specie per quanto riguarda il Mezzogiorno - che sono pure e semplici enunciazioni di principio che non trovano il benchè minimo riscontro nella realtà. L'annuncio di insediamenti di imprese con specifica connotazione tecnologica e industriale non trova riscontro nei fatti perchè la gestione dei programmi è condizionata da altri interessi. Non c'è alcuno sforzo di apertura, nè sul piano industriale, verso soluzioni moderne che privilegino i contenuti.

Nel settore del vetro, favorito da circostanze di mercato favorevoli, non esiste una strategia di sviluppo organica, così come nei settori ferroviari e del trasporto pubblico su strada, dove la ricerca di

commesse sembra l'unica attività che meriti attenzione, mentre essa non è che un aspetto, sia pure importante, di un comparto che ha ben altre possibilità di crescita laddove fosse stato messo a punto un programma strategico.

Nel comparto impiantistico, poi, a due anni dalla costituzione dell'Efimpianti, il piano di ristrutturazione - a dimostrazione che gli enunciati non trovano corrispondenza nei fatti - resta una pia illusione, al punto che le perdite della società superano quasi quelle consolidate dell'intero gruppo. E questo stato di cose è destinato a perpetuarsi se non cambieranno i criteri di conduzione delle aziende, molte delle quali risentono di una gestione clientelare che non può essere compatibile con la logica industriale.

Per le ragioni esposte preannuncia che, in sede di votazione del parere, si asterrà: si conferma così che tale comportamento suoni di ammonimento a coloro che gestiranno l'EFIM affinché lavorino con l'intento di porre fine all'attuale difficile e confusa situazione.

Il senatore CROCETTA, dopo aver manifestato una certa sorpresa per l'intervento del collega Bruno, ricorda che gli ultimi tre presidenti dell'EFIM sono stati scelti dal partito socialdemocratico assumendo come criterio base quello della lottizzazione politica al posto di quello della professionalità e della managerialità. A suo avviso il relatore nella sua disamina dei programmi dell'ente non ha avanzato alcuna proposta di modifica reale dell'EFIM; nel settore dei mezzi di difesa, pur accennando in modo generico alle difficoltà in cui si dibatte tale comparto, non ha indicato che tipo di riconversione si debba attuare, in quali settori si debba realizzare e come si intenda affrontare la nuova situazione di mercato che deriverà dalla politica di pace che si sta facendo strada nei rapporti internazionali.

Dopo aver rilevato che i settori dell'alluminio e del vetro sono poco approfonditi sia dal documento del relatore sia dai programmi pluriennali, si sofferma sul comparto ferroviario che è un settore che potrebbe avere un importante sviluppo se ci fosse da parte del Governo la volontà di predisporre un piano dei trasporti ed una conseguente politica di sviluppo di un settore particolarmente strategico per il paese.

Quanto poi ai fondi di dotazione osserva che la gravità della situazione finanziaria dipende solo in parte dal ritardo con cui si procede alla loro erogazione, anche perchè i fondi di dotazione devono servire a finanziare i piani nuovi e di sviluppo del Mezzogiorno e non a ripianare debiti e passività. Conclude osservando che occorre procedere ad un riassetto delle aziende facenti parte del sistema delle partecipazioni statali attraverso una redistribuzione più funzionale e per gruppi omogenei dei vari settori.

Il deputato CAVICCHIOLI, dopo aver rilevato che sarebbe stata opportuna la presenza del Ministro delle partecipazioni statali nella seduta odierna, osserva che se i fondi di dotazione assegnati all'EFIM negli ultimi anni fossero stati puntualmente erogati il *trend* finanziario dell'ente sarebbe stato migliore dell'attuale, che si è solo avvicinato al pareggio.



Dopo aver sottolineato che l'EFIM rispetta nei suoi programmi la riserva di legge prevista a favore del Mezzogiorno, afferma che esiste un'interazione profonda fra la politica economica nazionale ed i principali settori industriali in cui è presente il gruppo EFIM: è necessario quindi che il Governo precisi la natura strategica dei comparti di competenza dell'ente e quali siano le relative linee di sviluppo da seguire; in particolare rileva l'impossibilità di delineare strategie valide per il settore della difesa e per quello ferroviario in assenza di un piano di riordino complessivo del Governo.

Reputa opportuno che l'EFIM valuti la possibilità di un coinvolgimento dei privati nelle società del gruppo e ricerchi un migliore sistema di autofinanziamento; tuttavia, proprio in questa prospettiva, ritiene che il Governo debba procedere sollecitamente a sciogliere il nodo delle nomine dei vertici dell'ente per poter efficacemente responsabilizzare il *management*. Sottolinea che il parere che la Commissione è chiamata ad esprimere deve essere l'occasione per un'azione realmente propositiva ed auspica che il Ministro delle partecipazioni statali operi al fine di evitare inutili sovrapposizioni tra i vari enti di gestione in modo da valorizzare, all'interno dell'EFIM, le potenzialità dei vari settori.

Il deputato CHERCHI interviene brevemente per esprimere la sua vibrata protesta per la mancanza del rappresentante del Governo alla seduta odierna; propone quindi un intervento formale presso la Presidenza della Camera nel caso che tale situazione si ripettesse anche nella seduta di domani.

Il presidente MARZO, condividendo la protesta del Gruppo comunista, assicura un suo energico intervento presso il ministro Francanzani.

Il deputato PUMILIA si associa anch'egli alla protesta del Gruppo comunista e propone misure formali se il Governo dovesse essere ancora assente ai lavori della Commissione.

Passando all'esame dei programmi dell'EFIM osserva che ogni anno vengono riproposte le critiche e le osservazioni già formulate l'anno precedente e ciò a dimostrazione che il Governo non è capace di intervenire concretamente con un progetto organico e di riassetto. L'attività ed il funzionamento degli enti delle partecipazioni statali sono condizionati non solo da una scarsa capacità decisionale del Governo, ma soprattutto da una situazione di «protettorato» da parte delle forze politiche che, in particolare nel caso dell'EFIM, sono maggiormente presenti e condizionanti.

Quanto poi all'Efimianti osserva che le sue perdite finanziarie superano le perdite consolidate dall'intero gruppo EFIM; propone quindi che su tale azienda si faccia una seria riconsiderazione che potrebbe essere anche quella di trasferirla all'IRI per costituire insieme all'ITALSTAT ed all'Italimpianti il nuovo polo pubblico dell'impiantistica.

Dopo aver ricordato le aspre polemiche che ci sono state in quest'ultimo anno tra il Ministro delle partecipazioni statali, la presidenza dell'EFIM ed i vari membri del consiglio di presidenza,

auspica che l'attuale situazione di incertezza e di confusione termini al più presto e si proceda celermente alla nomina di un presidente che consenta di intraprendere la strada del riassetto e della riorganizzazione dell'ente.

Il presidente MARZO, dopo aver sottolineato la scarsa attenzione del Governo nei confronti dei lavori della Commissione, osserva che la discussione sui programmi degli enti si svolge in un clima condizionato sia dal ritardo con il quale vengono sottoposti alla Commissione sia dal perdurare della situazione di *prorogatio* in cui continuano a trovarsi molti *managers* degli enti di gestione e delle società partecipate.

Osserva che, per poter fornire la massa critica necessaria ad un rilancio competitivo dell'EFIM, occorre una generale razionalizzazione che passi attraverso un riordino complessivo del sistema delle partecipazioni statali ed altresì l'insediamento di un vertice pienamente operativo e motivato. Sottolinea che nell'erogazione dei fondi di dotazione l'EFIM è stato sempre penalizzato rispetto all'IRI ed all'ENI: ciò ha reso inevitabile un sempre maggiore ricorso all'indebitamento per mantenere gli investimenti del gruppo su livelli accettabili.

Ritiene non abbia un preciso disegno di politica industriale e di internazionalizzazione: tuttavia, le difficoltà in cui si trovano alcuni settori chiave, come quello ferroviario e quello aeronautico, sono aggravate dal legame con le commesse pubbliche, quanto mai incerte e ridotte negli ultimi anni.

Interviene quindi il senatore MARGHERI, il quale lamenta lo stato di grave confusione e di contraddizione in cui operano le aziende pubbliche; in particolare l'EFIM costituisce un grave ostacolo per quei processi di razionalizzazione che si cerca di portare avanti nelle partecipazioni statali.

Dopo aver ricordato che in passato si è motivata l'esistenza di un ente come l'EFIM per alcune attività particolari, come la produzione dei mezzi di difesa, ora che tale motivazione è venuta meno, per la nuova situazione di mercato, diventa difficile sostenere l'autonomia dell'ente all'interno delle partecipazioni statali. Propone quindi che la Commissione sospenda l'esame dei programmi dell'ente in attesa che il Governo svolga un'attenta riflessione ed una valutazione sul ruolo che esso deve svolgere all'interno del sistema delle partecipazioni statali.

Si apre quindi un breve dibattito sulla proposta avanzata dal senatore Margheri al quale partecipano i deputati PUMILIA, CAVICCHIOLI, CHERCHI ed il presidente MARZO, il quale propone che sia l'Ufficio di Presidenza della Commissione, già convocato per domani alle 14,30, ad affrontare e risolvere la questione sollevata.

Così rimane stabilito.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul terrorismo in Italia e sulle cause**  
**della mancata individuazione dei responsabili delle stragi**

MERCOLEDÌ 20 GIUGNO 1990

**54ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
GUALTIERI

*indi del Vice Presidente*  
CASINI

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

Il Presidente informa che la Presidenza della Camera dei deputati ha comunicato di aver designato in qualità di componente della Commissione il deputato Roberto CiccioMessere in sostituzione dell'onorevole Massimo Teodori, di cui sono state accettate le dimissioni dalla carica di deputato. A nome della Commissione il Presidente rivolge all'onorevole Teodori un caloroso saluto ed un sentito ringraziamento per il contributo fornito ai lavori della Commissione.

Dà poi conto di taluni documenti, pervenuti dopo l'ultima seduta, dei quali la Commissione delibera la formale acquisizione agli atti dell'inchiesta.

Riprendendo la Commissione con la seduta odierna l'acquisizione di nuove deposizioni nell'ambito dell'inchiesta sul disastro aereo di Ustica secondo un calendario dei lavori adottato all'unanimità, il Presidente intende ribadire con forza che la Commissione opera in adempimento dei compiti che le sono stati assegnati dalla legge e facendo uso dei poteri che a tale scopo la stessa legge le ha attribuito. È pertanto evidente che ove la Commissione omettesse di attivarsi, rinunciando ad indagare in tutte le direzioni, disattenderebbe un preciso dovere in ordine al quale il Presidente è in prima persona responsabile. La Commissione è sempre stata ben consapevole che la propria sfera di competenza è diversa da quella dell'autorità giudiziaria e, come essa ha sempre rispettato la distinzione dei ruoli istituzionali, così anche il suo ruolo e il suo potere di inchiesta dell'organo parlamentare vanno rispettati. Del suo operato la Commissione, conclude il Presidente, risponderà al Parlamento, nella consapevolezza che in una vicenda come il disastro aereo di Ustica una risposta

credibile è dovuta non solo ai familiari delle vittime ma all'intera opinione pubblica.

*TESTIMONIANZA FORMALE DELL'AMMIRAGLIO FULVIO MARTINI SULLE VICENDE CONNESSE AL DISASTRO AEREO DI USTICA*

La Commissione procede all'assunzione della testimonianza formale dell'ammiraglio Fulvio Martini, direttore in carica del Sismi.

Ammonito dal Presidente in ordine alle responsabilità che si assume nel deporre in sede di testimonianza formale di fronte alla Commissione, l'ammiraglio Fulvio Martini risponde a quesiti posti dal Presidente, dal deputato Bellocchio e dal senatore Boato.

La Commissione svolge in seduta segreta quattro passaggi della testimonianza dell'ammiraglio Martini contenenti riferimenti a notizie di carattere riservato.

Dopo un breve dibattito, nel quale intervengono i deputati De Julio e Casini e i senatori Lipari, Boato, Rastrelli e Macis, la Commissione, valutate le risposte fornite dall'ammiraglio Martini, riconosce l'opportunità di rinviare ad altra seduta, da convocarsi possibilmente nella mattinata di mercoledì 27 giugno, il proseguimento della sua testimonianza formale.

La Commissione delibera altresì di rinviare alla seduta pomeridiana di mercoledì 27 giugno l'assunzione della testimonianza del prefetto Riccardo Malpica, che avrà luogo dopo l'audizione, già programmata, del Ministro della difesa.

*La seduta termina alle ore 18,40.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sulla attuazione degli interventi per la ricostruzione**  
**e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania**  
**colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981**

MERCOLEDÌ 20 GIUGNO 1990

*Presidenza del Presidente*  
SCÀLFARO

*La seduta inizia alle ore 11,50.*

**SULL'ORDINE DEI LAVORI**

Il presidente SCÀLFARO dà notizia degli accertamenti eseguiti a carico del signor Fausto DE DOMINICIS, azionista di maggioranza e amministratore unico della Castelruggiano s.p.a., con sede in Oliveto Citra (Salerno).

Il deputato VAIRO, con riferimento a quanto emerso nella seduta della Commissione di ieri pomeriggio, chiede che siano accertati gli aspetti relativi alle infiltrazioni malavitose, avvalendosi anche delle competenze e delle indagini svolte dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle associazioni criminali similari e dall'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.

Il presidente SCÀLFARO ricorda che, non appena possibile, si svolgerà un'incontro dell'Ufficio di Presidenza della Commissione con quello della Commissione d'inchiesta antimafia. Nel frattempo si procederà ad acquisire i fascicoli di altre imprese insediate nell'area industriale di Oliveto Citra, che verserebbero in condizioni di crisi.

Il senatore CUTRERA chiede che, prioritariamente ed in via d'urgenza, la Commissione proceda alle audizioni dell'architetto Luigi Pirovano, direttore dei lavori della Castelruggiano s.p.a., e del ragioniere Italo Piscitiello della medesima società.

Il deputato SAPIO chiede che in tale occasione la Commissione proceda anche all'audizione del dottor Paolo Marzorati, amministratore unico della Castelruggiano s.p.a. fino al 20 maggio 1988.

La Commissione delibera quindi di procedere alle audizioni delle persone citate nella seduta, che sarà convocata per martedì 3 luglio 1990, alle ore 15, con possibilità di prosecuzione anche nella giornata seguente.

*SEGUITO DELL'AUDIZIONE DELL'ONOREVOLE FANTINI*

La Commissione prosegue l'audizione dell'onorevole FANTINI: dal 22 marzo 1983 al 4 dicembre 1987 presidente della regione Campania - commissario straordinario del Governo per l'attuazione del programma straordinario dell'edilizia residenziale di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, il quale è accompagnato dall'avvocato Raffaele FEROLA e dall'ingegner Luciano CAPOBIANCO.

Il presidente SCÀLFARO ricorda che l'onorevole Fantini ha svolto una relazione al termine della seduta antimeridiana di ieri.

Intervengono e pongono quesiti il deputato SAPIO, i senatori CUTRERA, FLORINO e TAGLIAMONTE, i deputati BARBIERI, VAIRO e GOTTARDO, i senatori PETRARA e ULIANICH ed il presidente SCÀLFARO.

Rispondono ai quesiti posti l'onorevole FANTINI, l'avvocato Raffaele FEROLA e l'ingegner Luciano CAPOBIANCO.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

## **SOTTOCOMMISSIONI**

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

#### **Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 20 GIUGNO 1990

**142<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**MURMURA**

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

**Deputato Vairo: Modifica alle circoscrizioni delle preture di Caserta e Santa Maria Capua Vetere (1915), approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione)**

Su proposta del presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

**Ventre: Modifiche alle circoscrizioni delle preture di Santa Maria Capua Vetere e di Caserta (2184) (Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione)**

Su proposta del presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

**Covi ed altri: Forfettizzazione e rivalutazione dei diritti spettanti agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori giudiziari, nonché erogazione al personale appartenente alle predette categorie di un compenso mensile non pensionabile (2185) (Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione. Rinvio dell'esame)**

Il presidente MURMURA fa presente l'opportunità di ottenere chiarimenti da parte del Governo sulla portata del provvedimento in titolo, con specifico riguardo alla erogazione di un compenso mensile non pensionabile, ivi previsto. Propone pertanto a tale scopo un rinvio dell'esame del disegno di legge.

La Sottocommissione concorda.

**Franza ed altri: Esenzione dal servizio di leva per i giovani vittime di sequestri (2104)**

(Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione)

Su proposta del presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

**Modifiche ed integrazioni agli articoli 21 e 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, ed all'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, in materia di dispensa e di rinvio del servizio di leva (2265), approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione)

Su proposta del presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

**Emendamenti ai disegni di legge:**

**Disposizioni sulla gestione produttiva dei beni immobili dello Stato (1897-bis)**

**Ruffino ed altri: Nuove norme in materia di alienazione dei beni immobili dello Stato (1016)**

**Malagodi ed altri: Programma straordinario di alienazione di beni dello Stato, di privatizzazione di enti e banche pubbliche e di alienazione di società a partecipazione statale, al fine di ridurre il debito complessivo dello Stato (1340)**

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione)

Riferisce il senatore SANTINI il quale, dopo aver ricordato che sui disegni di legge 1897, 1016 e 1340 la Commissione ha già dato, l'8 novembre 1989, parere favorevole con osservazioni, illustra il nuovo testo predisposto dalla Commissione finanze - che a suo avviso recepisce molte delle osservazioni in quella sede avanzate - nonché gli emendamenti ad esso.

Il nuovo testo del disegno di legge stabilisce che i beni immobili dello Stato e delle aziende autonome debbano essere destinati al conseguimento delle finalità degli uffici ed enti cui sono assegnati, ovvero al soddisfacimento di interessi pubblici generali, e vanno gestiti con criteri di economicità e di efficienza, onde assicurarne la maggiore produttività in relazione alla loro natura e specifica destinazione. A tale riguardo, il senatore Santini condivide l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Forte, finalizzato a sostituire interamente il comma 2 dell'articolo 1, prevedendo che per gli immobili non rispondenti a tali finalità ed a tali criteri sono consentiti atti di cessione, anche con permuta, ed altri atti portanti a diversa utilizzazione, secondo la disciplina speciale prevista nella legge stessa.

Particolarmente efficace - prosegue il senatore Santini - è la norma dell'articolo 2, che stabilisce la non assoggettabilità ad espropriazione ovvero ad usucapione dei beni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato e delle aziende autonome.



Con specifico riferimento al comma 3 dello stesso articolo 2, il senatore Santini suggerisce comunque di emendare la previsione in esso contenuta, differendo al 1° gennaio 1991 la decorrenza dei canoni dovuti per la concessione in uso dei beni immobili.

Dopo aver illustrato l'articolo 3 del nuovo testo, che assegna al Governo il compito di procedere alla ricognizione generale di beni immobili, allo scopo di individuare quelli atti al soddisfacimento delle finalità e degli interessi pubblici generali, e quelli da rendere disponibili per le procedure di alienazione o permuta e per altri atti di utilizzazione, il relatore dà conto dell'articolo 4. Tale articolo affida ad apposito regolamento la fissazione delle procedure per una diversa utilizzazione dei beni dello Stato, delle aziende autonome statali e delle Ferrovie dello Stato, dettando altresì i contenuti obbligatori del regolamento stesso. In particolare, il comma 2, lettera *d*) dell'articolo in questione concerne il requisito dell'affidabilità fiscale, facendo peraltro seguito ad un'osservazione già contenuta nel parere espresso dalla Commissione sul disegno di legge n. 1897.

Dopo aver dato conto delle altre previsioni contenute nel nuovo testo predisposto dalla Commissione finanze, il senatore Santini propone l'espressione di un parere favorevole con osservazioni.

Il senatore GALEOTTI esprime forti riserve sul testo proposto dalla 6ª Commissione permanente, nel quale manca un censimento dei beni da dismettere, nonché una adeguata valutazione delle possibili risorse ricavabili dalla dismissione. In particolare, egli sottolinea l'esigenza di individuare forme giuridiche idonee a consentire un diretto coinvolgimento del comune, con specifico riguardo alla modifica dei vincoli di destinazione urbanistica conseguente alle dismissioni. Fa quindi presente l'opportunità di prevedere nel disegno di legge la presentazione al Parlamento di una relazione del Governo contenente l'elencazione dei beni dismessi e l'indicazione delle ragioni che hanno condotto alla alienazione di essi.

La sua parte politica - conclude il senatore Galeotti - è favorevole ad un diverso utilizzo dei beni dello Stato, ma non nei termini disposti dagli emendamenti al disegno di legge in esame. Per questi motivi, esprime il voto contrario del Gruppo comunista.

Ha quindi la parola il presidente MURMURA, il quale giudica incomprensibile la previsione, contenuta all'articolo 2, comma 1, del nuovo testo, che sancisce la insuscettibilità dei beni ad essere oggetto di atti di espropriazione ovvero di usucapione. Sottolinea altresì l'opportunità di chiarire il requisito di affidabilità fiscale, previsto all'articolo 4, comma 2, lettera *b*).

Stigmatizza quindi in particolare l'articolo 5, che giudica invasivo della autonomia dei comuni, prevedendo altresì una sorta di automatica modifica agli strumenti urbanistici da essi disposti.

Concordano con tale ultima osservazione i senatori VETERE e FRANCHI.

Il senatore SANTINI fa notare che, secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 2, lettera *c*), esiste comunque una prelazione a

favore di province, comuni e regioni per la destinazione degli immobili dismessi. In ogni caso è indispensabile invogliare gli acquirenti privati, e per questi motivi è a suo avviso indispensabile prevedere una modifica anche delle volumetrie.

Dissente il senatore FRANCHI, secondo il quale le volumetrie non dovrebbero essere mutate, mentre occorrerebbe prevedere la modificabilità delle parti esterne degli edifici.

Dopo interventi del presidente MURMURA (sottolinea l'opportunità di condizionare il parere favorevole al fatto che il disegno di legge ribadisca l'esclusiva competenza comunale nella materia urbanistica) e del senatore SANTINI (fa presente l'esigenza di ricondurre la normativa prevista al comma 3 dell'articolo 5 alla più generale disciplina dei poteri sostitutivi) la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le osservazioni e le condizioni emerse nel corso del dibattito.

**Forte e Marniga: Legge-quadro sulla disciplina della professione di maestro di sci (2033)**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione)

Su proposta del presidente MURMURA la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**Emendamenti al disegno di legge:**

**Montresori ed altri: Trasferimento dal demanio statale a quello della regione autonoma della Sardegna dell'isola dell'Asinara e sua destinazione a parco naturale (972)**

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente MURMURA, il quale, dopo aver illustrato gli emendamenti in titolo, propone l'espressione di un parere favorevole, condizionato alla realizzazione nel territorio dell'isola dell'Asinara di un parco naturale, come peraltro previsto nel disegno di legge.

Concordano i senatori PASQUINO e GALEOTTI.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole, con la condizione proposta dal presidente Murmura.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 20 GIUGNO 1990

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Covi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente:*

CORTESE ed altri. - Norme per le manifestazioni collettive che si svolgono all'interno dei centri storici (1865): *parere favorevole condizionato all'introduzione di emendamento;*

GUIZZI ed altri. - Omogeneizzazione dell'indennità di fine servizio dei pubblici dipendenti (1637): *parere favorevole con osservazioni;*

Deputato BALESTRACCI. - Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile (2203), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

*alla 6<sup>a</sup> Commissione permanente:*

Disposizione sulla gestione produttiva dei beni immobili dello Stato (risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 24 gennaio 1990, degli articoli da 1 a 6 del disegno di legge n. 1897) (1897-bis), approvato dalla Camera dei deputati: *rinvio dell'emissione del parere;*

RUFFINO ed altri. - Nuove norme in materia di alienazione dei beni immobili dello Stato (1016): *rinvio dell'emissione del parere;*

*alla 7<sup>a</sup> Commissione permanente:*

FORTE e MARNIGA. - Legge-quadro sulla disciplina della professione di maestro di sci (2033): *parere favorevole;*

GUZZETTI ed altri. - Legge-quadro per la professione di maestro di sci (2051): *parere favorevole;*

*alla 8<sup>a</sup> Commissione permanente:*

BERNARDI ed altri. - Estensione ai militari del Genio ferrovieri del fondo di solidarietà (610): *parere favorevole;*

GIAGU DEMARTINI ed altri. - Gestione dei porti industriali del Mezzogiorno in deroga alla disciplina generale del demanio marittimo e dei porti (1641): *parere contrario;*

BERTOLDI ed altri. - Competenze professionali dei geometri nei settori dell'edilizia, delle strutture e dell'urbanistica (1852): *parere favorevole*;

Deputati BOTTA ed altri; LUCCHESI ed altri. - Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità (1981), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

BERNARDI ed altri. - Modifica delle sanzioni in materia di installazione e utilizzo sui veicoli a motore delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini (2233): *parere favorevole con osservazioni*;

*alla 10ª Commissione permanente:*

BOATO. - Norme per la difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta nazionale dei consumatori ed utenti (2131): *rinvio dell'emissione del parere*;

Deputati SANGALLI ed altri. - Norme concernenti le mole abrasive (2295), approvato dalla Camera dei deputati: *rinvio dell'emissione del parere*.

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 20 GIUGNO 1990

**166<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del senatore*  
DELL'OSSO

*indi del Presidente*  
ANDREATTA

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'ambiente Angelini e per il tesoro Sacconi.*

*La seduta inizia alle ore 9,20.*

**Emendamenti al disegno di legge; Norme in materia di gioco del lotto e di concorsi ed operazioni a premio (1897-ter)**  
(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione)

Riferisce il presidente DELL'OSSO. Premesso che sul testo è stato già dato parere favorevole in data 13 giugno 1990, quanto agli emendamenti trasmessi, osserva che, anche sulla base della relazione tecnica pervenuta, quelli nn. 1.5 e 1.6 comportano una diminuzione di un gettito già previsto in bilancio. Fa poi presente che il Tesoro ha fatto sapere di essere contrario ai due emendamenti in questione.

La Sottocommissione concorda pertanto l'espressione di un parere favorevole sugli emendamenti, ad eccezione di quelli nn. 1.5 e 1.6, incaricando il senatore Cortese di redigere il parere stesso.

**Senesi ed Altri: Concorso dello Stato agli oneri sostenuti dagli enti locali per l'accensione di mutui per la costruzione di sistemi ferroviari passanti (1913)**  
(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamento. Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 16 maggio 1990.

Il presidente DELL'OSSO fa presente che, a seguito di un approfondimento, la voce di fondo globale negativa interessata risulta attivata e quindi non dovrebbero esserci problemi, nonostante la contrarietà del Tesoro. Rimane il problema relativo al 1990, perchè per questa quota l'accantonamento è uno di quelli azzerati dal disegno di legge di contenimento della finanza pubblica.

Fa poi presente che il tesoro ha fatto sapere che il fondo speciale negativo concernente la materia si è al momento solo in parte liberato, derivandone la disponibilità di 36 miliardi per il 1990, di 52 miliardi per il 1991 e di 88 miliardi per il 1992.

Il senatore BOLLINI si dichiara a favore dell'espressione di un parere positivo sul disegno di legge e l'emendamento trasmesso, affermando che la questione concernente i rapporti tra il provvedimento in esame e quello in materia di contenimento della finanza pubblica, rilevano esclusivamente con riferimento a quest'ultimo disegno di legge.

La Sottocommissione concorda infine di trasmettere un parere favorevole su testo ed emendamento, dando mandato al senatore Cortese di redigere il parere.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul riconoscimento e la esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori, aperta alla firma a l'Aja il 25 ottobre 1980: norme di attuazione delle predette Convenzioni, nonché della Convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a l'Aja il 5 ottobre 1961, e della Convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a l'Aja il 28 maggio 1970 (2061)**

(Parere alle Commissioni riunite 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup>)

Su proposta del presidente DELL'OSSO, la Sottocommissione dà incarico al senatore Cortese di trasmettere un parere favorevole.

**Norme di modifica ed integrative della legge 8 maggio 1985, n. 205, sui comitati dell'emigrazione italiana (2253), approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione)

Riferisce il presidente DELL'OSSO, osservando che l'unico punto su cui probabilmente occorre effettuare un approfondimento riguarda l'articolo 3, che, nella versione originaria prevedeva che i compiti e le attività previste dai comitati degli italiani all'estero non dessero diritto a compensi: tale norma non è presente nel testo pervenuto al Senato. Relativamente invece all'articolo 13, la copertura finanziaria risulta modificata da parte della Camera dei deputati.

Ad avviso del senatore SPOSETTI, considerato che spesso le ratifiche di accordi internazionali provocano costi superiori a quanto

originariamente previsto, chiede, prima di esprimere il parere, un chiarimento in merito da parte del Governo.

Il presidente DELL'OSSO fa presente che il Tesoro ha fatto sapere di essere favorevole al provvedimento e la Sottocommissione conferisce conclusivamente mandato al senatore Cortese di redigere un parere favorevole ribadendo la necessità che il Governo si faccia garante che l'attuazione della legge non porti ad aumenti di costi.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica tedesca sullo statuto e modalità di funzionamento dei Centri culturali, con scambio di lettere, firmato a Berlino il 10 luglio 1984 (2057)**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 17 maggio 1990.

Il presidente DELL'OSSO ricorda che il provvedimento era stato rinviato al fine di ottenere chiarimenti circa l'opportunità di aprire un centro culturale nella Repubblica Democratica Tedesca. Il Ministero degli affari esteri ha fatto sapere che tale operazione risulta vieppiù necessaria, in vista della probabile designazione di Berlino a capitale della futura Germania unificata. Circa la questione relativa all'utilizzazione di personale a contratto, essa deriva dalla necessità di disporre di impiegati con conoscenza della lingua del luogo.

La Sottocommissione concorda pertanto di esprimere un parere favorevole sul provvedimento, demandandone la redazione al senatore Cortese.

**Autorizzazione alla partecipazione italiana alle iniziative per i servizi in comune fra le Rappresentanze all'estero dei Paesi comunitari (2045)**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 17 maggio 1990.

Il presidente DELL'OSSO ricorda che il disegno di legge era stato rinviato per avere chiarimenti dal Ministero degli esteri relativamente al proseguimento della spesa di 300 milioni annui dopo il triennio di esercizio. Un appunto pervenuto dal Ministero precisa che l'onere per gli anni a partire dal 1993 potrebbe essere riconsiderato, con un ulteriore disegno di legge. Pertanto appare opportuno limitarlo al triennio di esercizio.

Dà poi notizia che il Tesoro è favorevole al provvedimento, a condizione che vengano esclusi oneri di carattere permanente e che sia soppresso il comma 2 dell'articolo 2.

La Sottocommissione concorda pertanto di trasmettere un parere favorevole con le condizioni di cui sopra, incaricando il senatore Cortese di redigerlo.

**Dep. Ghezzi ed altri: Norme in materia di adeguamento automatico della retribuzione per effetto di variazioni del costo della vita (2272)** Approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione. Esame e sospensione)

Su proposta del presidente DELL'OSSO, l'esame del provvedimento è sospeso, al fine di acquisire il parere del Tesoro.

**Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria del 1990) (2148)**

**Delega al Governo per l'attuazione di direttive delle Comunità europee in materia di sanità e di protezione dei lavoratori (2198)**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e sospensione)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 13 giugno 1990.

Il presidente DELL'OSSO ricorda che il Governo ha fatto sapere, in relazione all'articolo 26, che non vi è possibilità di sottrarsi all'obbligo di rimborsare i contributi riconosciuti incompatibili con le norme comunitarie. D'altra parte, con riferimento agli articoli 28, 30, 32 e 33, sui quali anche erano stati avanzati i rilievi in sede di Commissione, ad avviso del Governo si deve tener conto del fatto che l'insieme di nuove uscite e nuove maggiori entrate costituisce una sorta di *unicum* e che pertanto non si dovrebbe applicare la riserva del 75 per cento delle nuove entrate da destinarsi a copertura del fabbisogno.

Relativamente all'articolo 26, occorre ricordare inoltre che la Commissione di merito ne ha approvato un nuovo testo (ora articolo 29) che estende il rimborso anche al sovrapprezzo dello zucchero, che quindi non dovrebbe essere ricompreso nei calcoli sui quali si reggeva l'originario provvedimento governativo.

Mentre per quanto riguarda il testo sino ad ora approvato dalla Commissione di merito e gli emendamenti trasmessi non sembrano sussistere problemi, permane ancora quello concernente l'articolo 6, relativo all'utilizzo della parte vincolata del Fondo sanitario nazionale. Il Tesoro ha sostenuto che è possibile tale copertura e il Ministero della sanità, malgrado sia stato più volte sollecitato, sino ad oggi ha evitato di fornire chiarimenti in materia.

Il Tesoro ha fatto inoltre sapere, relativamente all'articolo 26, comma 2, che il rimborso del sovrapprezzo dello zucchero risulta subordinato alla condizione che i relativi oneri non siano stati trasferiti su altri soggetti: infatti il Ministero delle finanze ha affermato l'insussistenza di oneri fiscali da rimborsare, tenendo conto del fatto che il prezzo dello zucchero è fissato dal CIP e viene a ricadere sul consumatore, nei confronti del quale è da escludere qualsiasi ipotesi di rimborso. Per quanto concerne la copertura finanziaria dell'articolo 6, il Tesoro propone di sostituire il comma 2 di tale norma rinviando alla parte corrente del Fondo Sanitario Nazionale, il cui stanziamento deve



essere integrato con l'utilizzo delle disponibilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Interviene quindi il senatore SPOSETTI per dichiararsi contrario a tale clausola di copertura e per osservare, con riferimento alle norme di modifica dell'assetto fiscale, che è indispensabile salvaguardare il principio che la riserva del 75 per cento delle nuove entrate sia destinata a copertura del fabbisogno.

Il presidente ANDREATTA osserva, in merito a tale ultima questione, che l'interpretazione in materia pare eccessivamente formalistica, atteso il fatto che, per corrispondere agli obblighi assunti in sede comunitaria è indispensabile variare l'assetto complessivo dei tributi provvedendo a compensazioni fra le diverse fonti: sarebbe infatti impensabile supporre che un riassetto della materia portasse al risultato pratico di non poter utilizzare una parte così cospicua del gettito.

Il senatore BOLLINI dichiara di non condividere tale osservazione, reputando che per tal via non si rispetti il principio voluto dalla legge finanziaria.

Il presidente ANDREATTA osserva invece che nel parere dovrebbe essere chiarito che il riassetto dei tributi non riguarda l'applicazione del principio della riserva del 75 per cento delle nuove entrate a copertura del disavanzo.

Infine la Sottocommissione concorda di sospendere l'esame del provvedimento.

**Patriarca ed altri: Ricapitolizzazione del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna. Trasformazione in «capitale» del «capitale di fondazione» del Banco di Napoli e del «fondo di dotazione» del Banco di Sicilia (381)**

**Vitale ed altri: Norme per le fusioni tra enti creditizi di rilevante dimensione (2179)**

**Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico (2217), approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce sul provvedimento il presidente ANDREATTA, osservando che il n. 2217 costituisce un disegno di legge governativo, volto a ristrutturare e integrare i patrimoni degli istituti di credito di diritto pubblico. Il provvedimento è stato già approvato dalla Camera dei deputati.

Gli aspetti di competenza sembrano riferirsi a due articoli.

L'articolo 4 prevede una ricapitalizzazione degli istituti per un quinquennio e per una spesa di 1.800 miliardi divisa per anno. Ovviamente la copertura è triennale, ma nulla viene disposto per un'eventuale modulazione per gli esercizi successivi, come è prescritto

per tutte le spese che superino il triennio sulla base della legge 468: allo stato, quindi, i due oneri per il 1993 e per il 1994 finiscono con il gravare sui relativi bilanci di previsione, con ampliamento, a parità di condizioni, dei disavanzi, non essendo previsto un rinvio alla legge finanziaria (tab. C o F). Ciò a meno che non si ritenga, a discrezione del Tesoro, quindi, rimodulabile tutta la scansione temporale ad opera della tab. F) della legge finanziaria, anche in assenza di un richiamo esplicito nel testo in tal senso.

Se si propende per un orientamento contrario a questa conclusione, occorrerebbe forse riflettere sulla effettiva necessità di autorizzare una ricapitalizzazione quinquennale, con le conseguenze viste sotto il profilo della copertura, e limitare l'operazione a tre anni, con copertura quindi *ad hoc* per il 1993 e 1994, con apposito e separato provvedimento legislativo.

L'altro problema riguarda l'articolo 7, in materia fiscale.

Sul testo originario la relazione tecnica affermava che la norma era perfettamente neutra dal punto di vista tributario. La Camera, evidentemente manifestando qualche perplessità in ordine a tale giudizio, ha varato un testo che sostanzialmente ribadisce una sorta di controllo governativo sull'andamento del gettito delle imposte interessate, demandando alla legge finanziaria la regolazione di eventuali scostamenti, sempre nel rispetto delle norme di copertura e di conformità con le regole di variazione del Documento di programmazione.

Al riguardo, la questione da approfondire sembra essere proprio quella della neutralità effettiva della nuova normativa fiscale, anche tenuto conto del nuovo testo dell'articolo 7, così come varato dalla Camera. Probabilmente, sarebbe utile un supplemento di relazione tecnica sull'articolo 7.

Relativamente alle questioni del personale, si deve ricordare che l'articolo 3 prevede, al comma 3, l'attribuzione di una delega al Governo per la disciplina del trattamento previdenziale dei dipendenti in servizio ed in quiescenza degli enti pubblici creditizi esclusi dall'obbligo dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS.

I criteri della delega prevedono l'iscrizione ad una gestione speciale presso l'INPS dei dipendenti attuali, di quelli futuri e di quelli in quiescenza degli enti creditizi pubblici. In proposito si deve ricordare che tali enti sono: le Casse di Risparmio di Asti, Firenze, Padova, delle Province lombarde, Vittorio Emanuele e di Torino, l'Istituto bancario di San Paolo di Torino, il Monte dei Paschi di Siena, il Banco di Napoli ed il Banco di Sicilia.

La delega prevede inoltre che, per evitare squilibri all'INPS, l'equilibrio finanziario della gestione speciale che si va a costituire sia garantito per i primi vent'anni dagli enti creditizi pubblici, ciascuno nella misura in cui abbia eventualmente contribuito negli anni al verificarsi del disavanzo. Quanto al personale dipendente, è previsto che migliori trattamenti pensionistici possano trovare fonte in un fondo integrativo. Comunque ai dipendenti in servizio e in quiescenza andranno garantite le disposizioni di miglior favore e un trattamento complessivo - tra pensione INPS e pensione integrativa - pari a quello in essere alla data di entrata in vigore della legge.

Se dunque la legge ha ritenuto di accogliere, tra le varie opzioni possibili, quella del passaggio immediato di tutte le gestioni all'INPS, salva la possibilità di addivenire a fondi integrativi a carico dei singoli Istituti, essa ha contemporaneamente stabilito il principio della necessità di giungere all'equilibrio di gestione del nuovo fondo speciale presso l'INPS, con oneri a carico degli Istituti in ragione del contributo di ciascuno al disavanzo. In proposito si deve ricordare che le posizioni previdenziali trattate riguardano (al 31 dicembre 1987) 68.060 lavoratori attivi e 23.071 pensionati e che le normative che regolano attualmente i fondi degli Istituti in questione sono più favorevoli, assicurando un importo medio delle pensioni di 29 milioni - che salgono a 33 per il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia - rispetto ai 19 milioni del regime obbligatorio.

Tuttavia, quanto alla gestione INPS, l'ipotesi in esame provocherebbe un avanzo nei primi anni (tenendo conto della giovane età media del personale bancario e delle sue elevate retribuzioni) nell'ordine di 236 miliardi nel primo anno. Tale avanzo si contrarrebbe dopo il quindicesimo anno, per rientrare successivamente.

Tali risultati possono essere fatti risalire alla circostanza che il testo della delega sembra non prevedere, come pure sarebbe nelle ipotesi di lavoro originarie, il trasferimento delle riserve matematiche all'INPS, nè in misura totale, equivalente cioè a oltre 5.200 miliardi, nè nella misura ridotta di circa 3.000 miliardi, riferibili alle riserve relative alla sola parte di pensionamento ordinario. Vero è che la lettera a) del comma 3 dell'articolo 3 stabilisce che l'equilibrio finanziario della gestione «dovrà essere garantito per i primi venti anni dai medesimi enti creditizi pubblici», ma è anche vero che sul tema delle riserve matematiche nulla si precisa.

L'ipotesi accolta nel testo parrebbe infine quella più favorevole allo scopo di salvaguardare il rapporto tra redditività ed erogazioni contributive degli Istituti in questione.

L'INPS ha fatto inoltre sapere che la gestione degli attuali pensionati comporta notevolissimi problemi, in quanto occorre ricostituire tutte le posizioni assicurative.

In conclusione, nel dare il parere sul provvedimento, occorre anche tener conto del fatto che una pronunzia di segno favorevole circa l'utilizzo di 297 miliardi per il 1990 sulla voce «Partecipazione a banche e fondi nazionali e internazionali» di fatto vanificherebbe la riduzione di 290 miliardi prevista dal disegno di legge 2293, in materia di risanamento della finanza pubblica, su cui la Commissione è competente in sede deliberante.

Interviene il sottosegretario SACCONI per osservare che il fatto stesso di trasferire le gestioni previdenziali degli istituti bancari in esame all'INPS comporterà che la gestione complessiva sia in equilibrio. D'altra parte l'equilibrio stesso si riferisce ai gruppi più che ai singoli istituti e all'INPS viene deferita solo la parte di previdenza obbligatoria. Non si può non ricordare infine che l'INPS si è dichiarato a suo tempo favorevole alla soluzione contenuta nel testo.

Quanto all'articolo 7 ritiene che vi sia una compensazione fiscale soprattutto in ragione della maggiore redditività che il sistema acquisirà nel futuro. In ogni caso, ove ne derivassero diminuzioni di entrate, si potrà intervenire in sede di legge finanziaria. Comunque il provvedimento è applicabile anche alle fusioni fra banche private.

Quanto ai rapporti fra il disegno di legge all'esame e quello n. 2293 in materia di contenimento della spesa pubblica, preannuncia la presentazione di un emendamento a quest'ultimo disegno di legge in modo da evitare che sia tagliata la voce della legge finanziaria relativa alla ricapitalizzazione dei banchi meridionali.

Il presidente ANDREATTA deplora la definizione della clausola di copertura in materia, redatta in modo da comprendere esercizi successivi al triennio.

Il senatore SPOSETTI, nel concordare con tale ultima osservazione, chiede un supplemento di relazione tecnica sull'articolo 7 e propone di rinviare l'esame del provvedimento, al fine di consentire una valutazione approfondita della questione concernente il trattamento previdenziale del personale, tenendo conto degli oneri di cui verrebbe gravato l'INPS.

Il presidente ANDREATTA osserva infine che il disegno di legge contiene preoccupanti precedenti soprattutto relativamente alla questione delle fusioni. Propone conclusivamente di rinviare l'esame facendo seguito alla richiesta del senatore Sposetti, mirante a valutare approfonditamente le implicazioni, con particolare riferimento alla questione del trattamento previdenziale del personale.

Concorda la Sottocommissione.

In considerazione delle votazioni in corso presso il Parlamento in seduta comune propone di sospendere la seduta.

*La seduta è sospesa alle ore 10,35 ed è ripresa alle ore 15,45.*

**Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 1990, n. 129, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno (2298)**

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione)

Riferisce il presidente ANDREATTA, osservando che si tratta del decreto-legge con il quale si provvede alla proroga della fiscalizzazione generale sino al novembre del 1990. Rispetto ai precedenti provvedimenti, il decreto opera una riduzione permanente della misura di alcuni contributi di malattia. Prosegue la fiscalizzazione in quota fissa, ancorché ridotta, per alcune categorie di imprese, per quelle del Mezzogiorno, per le imprese agricole, per i giovani nuovi assunti e per le donne. Prosegue altresì lo sgravio per il personale già assunto e per i nuovi assunti nel Mezzogiorno.

Relativamente alla copertura, rileva che, circa il Mezzogiorno (art.

2) si provvede mediante utilizzo della disponibilità relativa alla legge n. 64. In merito, se sino ad oggi è stato ritenuto che anche la fiscalizzazione rientri nel concetto di spesa in conto capitale, d'altra parte si deve osservare che risulta assottigliata la dotazione della legge in questione, tal che occorre domandarsi quale possa essere la somma utilizzabile per le finalità di istituto.

Per la copertura degli oneri della fiscalizzazione generale (art. 1) viene utilizzata una quota dell'apposito accantonamento di fondo speciale. Inoltre sono utilizzati 1.820 miliardi per il 1991 e 2.656 miliardi per il 1992 mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti per gli anni medesimi dall'attuazione del decreto-legge n. 120 del 1990. In proposito si deve osservare che tale copertura è inammissibile: infatti lo stesso decreto-legge (disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale e per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato) destina, all'articolo 8, 4.017 miliardi per il 1991 alla copertura dei contratti del pubblico impiego, stabilendo, al comma 2, che a tale spesa si fa fronte con quota parte delle maggiori entrate previste dal decreto stesso, anche in deroga alla riserva del 75 per cento a copertura del fabbisogno. Conseguentemente tale deroga, ammesso che in sede di conversione del decreto sia ratificata dal Parlamento, può applicarsi solo per i contratti, mentre il solo fatto di stabilire una deroga alla riserva del 75 per cento comprova automaticamente l'insufficienza della somma equivalente al 25 per cento del gettito del decreto, che se non basta per coprire i contratti, a maggior ragione è carente per un'altra spesa che insista su tale provento.

Propone conclusivamente l'espressione di un parere contrario relativamente a detta copertura, invitando il Governo a definirne una diversa per far fronte alle finalità del provvedimento.

Il senatore SPOSETTI lamenta il fatto che venga ulteriormente utilizzato per finalità di tipo corrente lo stanziamento della legge n. 64 del 1986. Sarebbe pertanto indispensabile che il Governo fornisca un preciso quadro delle spese che fanno capo a tale legge, soprattutto al fine di evitare successivi rimpinguamenti degli stanziamenti per il Mezzogiorno.

La Sottocommissione concorda infine con la proposta del Presidente.

**Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria del 1990) (2148)**

**Delega al Governo per l'attuazione di direttive delle Comunità europee in materia di sanità e di protezione dei lavoratori (2198)**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Ripresa dell'esame e conclusione)

Riprende l'esame, dianzi sospeso.

Il presidente ANDREATTA propone l'espressione di un parere favorevole sul testo del disegno di legge, comprensivo degli emenda-

menti sino ad ora apportati dalla Commissione di merito e di quello del disegno di legge n. 2198, ad esso abbinato nella discussione. Relativamente all'articolo 6 esprime altresì parere favorevole all'emendamento governativo che ne riformula la clausola di copertura, tenendo conto dell'opportunità di definire l'onere a regime.

Concorda la Sottocommissione.

**Emendamenti al disegno di legge: Copertura per le spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri corpi di Polizia (2261)**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 giugno.

Il presidente ANDREATTA fa presente l'opportunità di pronunciarsi sugli emendamenti solo dopo che il Governo presenti una bozza del bilancio di assestamento, nel quale si possano valutare gli oneri discendenti già per il bilancio 1990 dal contratto della Polizia.

Concorda la Sottocommissione e l'esame è rinviato.

**Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (2218)**

**Boato: Nuovi programmi per la difesa del suolo (1406)**

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione)

Riferisce il senatore BONORA, il quale fa presente che il disegno di legge n. 2218 è d'iniziativa governativa e mira sostanzialmente a due finalità: istituire organi vari e consigli per il funzionamento della legislazione in tema di difesa del suolo e permettere - ai sensi dell'articolo 7 - l'utilizzazione di 802 miliardi di residui di stanziamento del 1989 con procedure diverse rispetto a quelle previste nella legge originaria (la 183 del 1989).

Quanto a quest'ultima questione, non sembrano sussistere problemi, salvo il fatto che tale articolo prevede procedure di spesa *extra ordinem*; si deve notare tuttavia che, al comma 2, si prevede il finanziamento, con i fondi in questione, che sono in conto capitale, anche di studi preliminari e di strutture tecnico-operative. Occorre pertanto valutare se tali spese possano considerarsi funzionalizzate a quelle in conto capitale.

Quanto alla restante parte del provvedimento, relativa a spese per il personale, si deve ricordare che la copertura è per circa il 10 per cento realizzata mediante utilizzo della voce di fondo speciale concernente ristrutturazione del Ministero dell'ambiente, che presenta sufficiente capienza.

La clausola di copertura della restante parte è redatta mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24 della legge 183 del 1989, norma che verte in tema di dotazioni organiche del

Ministero dei lavori pubblici. Se la clausola di copertura attuata mediante riduzione di autorizzazione legislativa appare corretta, sarebbe tuttavia opportuno ottenere chiarimenti dal Governo al fine di conoscere se per caso non siano già state avviate procedure che potrebbero portare alla modifica degli organici di tale Ministero, in modo tale da pregiudicare la possibilità di utilizzare lo stanziamento in questione anche per le finalità di cui al disegno di legge.

Al testo sono stati trasmessi numerosi emendamenti. Per quanto di competenza rilevano quelli nn. 8.4, in tema di personale e di relative indennità, 10.1, concernente i segretari generali, 10.4, nella medesima materia, 11.1 in tema di gettoni di presenza, 11.3 sul medesimo argomento, 12.1 concernente adozione di un regolamento di amministrazione e contabilità per le autorità di bacino e le spese di funzionamento degli organi delle autorità, 12.2 in tema di acquisizione di mezzi degli organi statali con compiti di difesa del suolo e di spese dei medesimi, 12.0.1/6 in tema di personale, 12.0.1, in tema di dotazione organica dell'Autorità di bacino e di indennità del personale. Tutti tali emendamenti trovano copertura, ai sensi degli emendamenti 13.1 e 13.0.1, negli stanziamenti previsti dalle leggi nn. 183 del 1989 e n. 57 del 1990. Tuttavia non è prevista la corrispondente diminuzione degli stanziamenti contemplati in tali provvedimenti legislativi, anche se l'emendamento 13.1 ha lo scopo di ampliare la portata finanziaria delle citate leggi n. 183 e 57, destinando i finanziamenti aggiuntivi previsti nell'articolo 13 ai nuovi compiti in materia di difesa del suolo, cui viene fatto fronte facendo riferimento agli stanziamenti delle due leggi in questione. Tuttavia in merito non può non osservarsi come manchi una quantificazione relativamente agli emendamenti sopra indicati, che, aggiungendosi al testo originario del disegno di legge, non possono essere ritenuti coperti con la clausola di cui all'articolo 13. Conseguentemente le leggi nn. 183 e 57 verrebbero gravate di nuove funzioni senza una nuova fonte di finanziamento. Pertanto si deve ritenere che gli emendamenti manchino di precisa quantificazione e di copertura.

Sono stati presentati due ulteriori emendamenti: quello 12.5 sopprime la possibilità di operare trasferimenti di somme con decreto del Ministro del tesoro, al comma 2 dell'articolo 2: la portata dell'emendamento andrebbe chiarita. L'emendamento 8.0.1 infine modifica l'organico dei dirigenti, valutando tale modifica 80 milioni e coprendola con accantonamento di fondo speciale. Se tale accantonamento presenta capienza sufficiente, mancano invece dati tecnici per valutarne la congruità.

In conclusione tutti gli emendamenti presentati sembrerebbero da non condividersi, mentre al provvedimento si è aggiunto il disegno di legge n. 1406 che è destinato a confluire in quello di iniziativa governativa.

Il presidente ANDREATTA fa presente che il Tesoro ha fatto sapere di essere favorevole al disegno di legge, mentre è contrario agli emendamenti presentati, anche in considerazione del fatto che quelli a firma governativi non sono pervenuti precedentemente per il preventivo esame e non sono corredati della necessaria relazione tecnica.

Interviene quindi il sottosegretario ANGELINI, per osservare come gli emendamenti non determinino incrementi di spesa, ad eccezione forse di quello 8.0.1. In ogni caso il provvedimento utilizza i fondi della legge n. 183 del 1989, che distribuisce in modo diverso.

Su proposta del presidente ANDREATTA la Sottocommissione concorda di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge n. 2218 nel quale si deve considerare assorbito quello n. 1406 e di rinviare l'esame degli emendamenti.

**Emendamenti al disegno di legge: Disposizioni sul collocamento fuori ruolo dei professori universitari ordinari (1610)**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 giugno.

Il presidente ANDREATTA fa presente che sono pervenuti i pareri della 1<sup>a</sup> e della 3<sup>a</sup> Commissione relativamente all'utilizzo in difformità delle voci di fondo speciale reperite nell'emendamento governativo per la copertura degli emendamenti presentati al disegno di legge. Mentre la 1<sup>a</sup> Commissione si rimette alla Commissione bilancio, la Commissione affari esteri è contraria all'utilizzo in difformità dell'accantonamento destinato alla Polonia.

Tuttavia, in seguito a contatti avuti con il Presidente della Commissione Pubblica istruzione e con il Ministro dell'università, si è convenuto di dar corso ad un'ulteriore verifica in sede tecnica al fine di valutare che rapporti intercorrano con la decorrenza del provvedimento e la platea dei suoi beneficiari nel primo anno di applicazione. Ove ne derivasse una quantificazione dell'onere in misura consistentemente inferiore rispetto a quella quantificata nell'emendamento governativo si potrebbe sondare la strada di richiedere la revisione del parere della 3<sup>a</sup> Commissione.

Il senatore AZZARÀ ritiene che tale ipotesi possa costituire un pericoloso precedente, tanto più che il meccanismo retroattivo contenuto nel testo, potrebbe dare la stura a richieste dello stesso tenore.

Ad avviso del senatore CORTESE, tale rischio non dovrebbe corrersi stante l'esiguo numero dei beneficiari del provvedimento.

Ad avviso del senatore MANCIA occorre valutare la vincolatività del parere della Commissione affari esteri, eventualmente richiedendo una nuova pronuncia in merito. In ogni caso sarebbe opportuno che la Commissione bilancio si pronunciasse sulla questione.

Il presidente ANDREATTA precisa di essere contrario a titolo personale sul provvedimento, che tra l'altro potrebbe originare richieste emulative da parte di altre categorie di insegnanti. In ogni caso è opportuno attendere l'effettuazione delle preannunciate verifiche tecniche.



La Sottocommissione concorda infine di rinviare l'esame del provvedimento in titolo.

**Dep. Ghezzi ed altri: Norme in materia di adeguamento automatico della retribuzione per effetto di variazioni del costo della vita (2272) Approvato dalla Camera dei deputati**  
(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione. Ripresa dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso in precedenza.

Il presidente ANDREATTA propone di rinviare il provvedimento in titolo al fine di valutarne meglio le implicazioni di competenza.

Concorda la Sottocommissione.

*La seduta termina alle ore 16,45.*

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

**Comitato pareri**

MERCLEDÌ 20 GIUGNO 1990

Il Comitato, riunitosi sotto la presidenza del presidente Zecchino, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 8<sup>a</sup> Commissione:*

Riforma dell'ente «Ferrovie dello Stato» (1629), d'iniziativa dei senatori Rossi ed altri: *parere favorevole con osservazioni;*

Competenze professionali dei geometri nei settori dell'edilizia, delle strutture e dell'urbanistica (1852), d'iniziativa dei senatori Bertoldi ed altri: *parere favorevole;*

*alla 11<sup>a</sup> Commissione:*

Norme integrative dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sui progetti di lavoro nel Mezzogiorno (2211), d'iniziativa dei senatori Iannone ed altri: *parere favorevole.*

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Giovedì 21 giugno 1990, ore 9,30*

*In sede referente*

#### **I. Esame dei disegni di legge:**

- CORTESE ed altri. - Norme per le manifestazioni collettive che si svolgono all'interno dei centri storici (1865).
- Conversione in legge del decreto-legge 1° giugno 1990, n. 127, recante copertura per le spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di Polizia (2297).

#### **II. Esame congiunto dei disegni di legge:**

- SAPORITO ed altri. - Norme urgenti per la perequazione del trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici (41).
- SCEVAROLLI ed altri. - Computo della indennità integrativa speciale nella liquidazione dell'indennità di buonuscita ai dipendenti dello Stato (98).
- PERUGINI ed altri. - Norme urgenti per la perequazione del trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici statali e parastatali (759).
- MARIOTTI ed altri. - Perequazione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti statali civili e militari (869).
- SANTALCO ed altri. - Riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato (871).
- FILETTI ed altri. - Computo della indennità integrativa speciale nella liquidazione dell'indennità di buonuscita ai dipendenti dello Stato (1024).
- GUIZZI ed altri. - Omogeneizzazione dell'indennità di fine servizio dei pubblici dipendenti (1637).

- BOATO ed altri. - Norme per la determinazione della base contributiva ai fini del computo dell'indennità di buonuscita al personale civile e militare dello Stato (2109).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) (2148).
- Delega al Governo per l'attuazione di direttive delle Comunità europee in materia di sanità e di protezione dei lavoratori (2198) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

*In sede redigente*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Ordinamento dei servizi pubblici degli enti locali (750).

*In sede deliberante*

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputato BALESTRACCI. - Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile (2203) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Copertura per le spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia (2261).

---

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

*Giovedì 21 giugno 1990, ore 9,30 e 16,30*

*In sede redigente*

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti (2097) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- MACIS ed altri. - Patrocinio per i non abbienti e disposizioni per garantire l'effettività del diritto di stare in giudizio (237).

*In sede deliberante*

Discussione dei disegni di legge:

- COVI ed altri. - Forfettizzazione e rivalutazione dei diritti spettanti agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori, nonché erogazione al personale appartenente alle predette categorie di un compenso mensile non pensionabile (2185).
- Modifiche al regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1926, n. 1263, concernente gli atti esecutivi sopra beni di Stati esteri in Italia (1461).

*In sede referente*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato VAIRO. - Modifica alle circoscrizioni delle preture di Caserta e Santa Maria Capua Vetere (1915) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- VENTRE. - Modifiche alle circoscrizioni delle preture di Santa Maria Capua Vetere e di Caserta (2184).

*In sede consultiva*

Esame del disegno di legge:

- Deputati MARTINAZZOLI ed altri. - Delega al Governo per l'emanazione di norme sul processo amministrativo dinanzi ai tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di Stato ed al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, nonché sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e sui ricorsi amministrativi (1912) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

---

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

*Giovedì 21 giugno 1990, ore 9,30*

*Comunicazioni del Governo*

Comunicazioni del Ministro degli affari esteri sulla situazione in Europa e sul semestre di presidenza italiana della Comunità europea.

---

**DIFESA (4ª)**

*Giovedì 21 giugno 1990, ore 10 e 16,30*

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame del seguente atto:

- Programma di ammodernamento pluriennale dell'Aeronautica militare relativo allo sviluppo ed all'acquisizione di n. 16 velivoli TORNADO - versione ECR (*Electronic Combat Reconnaissance*).

*In sede deliberante*

I. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- FRANZA ed altri. - Esenzione dal servizio di leva per i giovani vittime di sequestri (2104).
- Modifiche ed integrazioni agli articoli 21 e 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, ed all'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, in materia di dispensa e di rinvio del servizio di leva (2265) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione dei disegni di legge:

- VALIANI ed altri. - Conferma del contributo dello Stato in favore delle associazioni combattentistiche e assimilate di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 33 (2135).
- Corresponsione della retribuzione ai militari di truppa detenuti (1748-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- CAPPUZZO ed altri. - Attribuzione della promozione a sottotenente a titolo onorifico in favore degli ex sergenti allievi ufficiali di complemento del secondo conflitto mondiale (1900).

---

**FINANZE E TESORO (6ª)**

*Giovedì 21 giugno 1990, ore 9,30*

*In sede deliberante*

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Partecipazione dell'Italia all'aumento del capitale della International Finance Corporation (IFC) (2263).

- Adeguamento della misura dei tributi per i servizi resi dall'Amministrazione catastale (1877).

*In sede referente*

**I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico (2217) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- PATRIARCA ed altri. - Ricapitalizzazione del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna. Trasformazione in «capitale» del «capitale di fondazione» del Banco di Napoli e del «fondo di dotazione» del Banco di Sicilia (381).
- VITALE ed altri. - Norme per le fusioni tra enti creditizi di rilevante dimensione (2179).

**II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- Norme di delega in materia di autonomia impositiva degli enti locali (1895) (*Esame ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*).
- SCEVAROLLI ed altri. - Delega al Governo per l'istituzione dell'imposta comunale sul reddito dei fabbricati e per la revisione della normativa relativa all'imposizione fiscale sugli immobili (88).
- VETERE ed altri. - Delega al Governo per il riordino dell'imposizione sui redditi fondiari e per l'attribuzione ai comuni del relativo gettito al fine di garantire una autonomia impositiva, tramite l'istituzione dell'imposta locale sugli immobili, la soppressione dell'ILOR e dell'INVIM, la riduzione a cifra fissa delle imposte di registro, catastali, ipotecarie e modifiche della imposta di successione e il riordino dei tributi locali vigenti (1903).

**III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- Disposizioni sulla gestione produttiva dei beni immobili dello Stato (1897-bis) (*risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 24 gennaio 1990, degli articoli da 1 a 6 del disegno di legge n. 1897*).
- RUFFINO ed altri. - Nuove norme in materia di alienazione dei beni immobili dello Stato (1016).
- MALAGODI ed altri. - Programma straordinario di alienazione di beni dello Stato, di privatizzazione di enti e banche pubbliche e di alienazione di società a partecipazione statale, al fine di ridurre il debito complessivo dello Stato (1340).

**IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:**

- Norme in materia di gioco del lotto e di concorsi ed operazioni a premio (1897-ter) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 24 gennaio 1990, dell'articolo 17 del disegno di legge n. 1897*).

---

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Giovedì 21 giugno 1990, ore 9 e 17*

*In sede deliberante*

- Deputati FIANDROTTI ed altri; ZANGHERI ed altri; POLI BORTONE ed altri; TESINI ed altri; GUERZONI ed altri. - Riforma degli ordinamenti didattici universitari (2266) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo unificato*).

*In sede referente*

**I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:**

- COVELLO ed altri. - Nuova disciplina degli istituti dei ciechi (666).
- GUZZETTI ed altri. - Legge-quadro per la professione di maestro di sci (2051).

**II. Esame del disegno di legge:**

- FORTE e MARNIGA. - Legge-quadro sulla disciplina della professione di maestro di sci (2033).

**III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- Autonomia delle università e degli enti di ricerca (1935).
- CAVAZZUTI ed altri. - Norme per l'attuazione dell'articolo 33 della Costituzione (autonomia delle Università) e delega al Governo per il finanziamento delle Università (26).
- CONDORELLI ed altri. - Nuove norme per il reclutamento e la promozione del personale docente universitario ed altri provvedimenti per l'università (1483).
- FILETTI ed altri. - Ristrutturazione dell'ordinamento universitario (1813).
- PECCHIOLI ed altri. - Autonomia delle università e degli enti pubblici di ricerca (2047).



**IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- OSSICINI. - Ordinamento degli studi di educazione fisica e sportiva presso le Università (841).
- MOLTISANTI ed altri. - Norme concernenti la trasformazione degli istituti superiori di educazione fisica in «Istituti universitari di educazione fisica e dello sport» (1074).
- SPITELLA ed altri. - Nuovo ordinamento degli studi di educazione fisica e sportiva presso le Università (1676).
- NOCCHI ed altri. - Istituzione del corso di laurea in scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria. Norme transitorie per gli ISEF (2013).
- PIZZO ed altri. - Istituzione del corso di laurea in scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria (2190).

*Comunicazioni del Governo*

Comunicazioni del Ministro del turismo e dello spettacolo.

---

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

*Giovedì 21 giugno 1990, ore 9,30*

*In sede referente***I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:**

- SENESI ed altri. - Concorso dello Stato agli oneri sostenuti dagli enti locali per l'accensione di mutui per la costruzione di sistemi ferroviari passanti (1913).
- BERNARDI ed altri. - Estensione ai militari del Genio ferrovieri del fondo di solidarietà (610).
- BERTOLDI ed altri. - Competenze professionali dei geometri nei settori dell'edilizia, delle strutture e dell'urbanistica (1852).

**II. Esame del disegno di legge:**

- GIAGU DEMARTINI ed altri. - Gestione dei porti industriali del Mezzogiorno in deroga alla disciplina generale del demanio marittimo e dei porti (1641).

*In sede deliberante*

- I. Seguito della discussione dei disegni di legge:
- Deputati BOTTA ed altri; LUCCHESI ed altri. - Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità (1981) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
  - BERNARDI ed altri. - Modifica delle sanzioni in materia di installazione e utilizzo sui veicoli a motore delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini (2233).
- II. Discussione dei disegni di legge:
- LAURIA ed altri. - Provvedimenti urgenti per la conservazione del lago di Pergusa e la tutela del suo equilibrio idraulico (2087).
  - POLLICE e CORLEONE. - Norme per la tutela, conservazione e valorizzazione del lago di Pergusa (2115).

*Comunicazioni del Governo*

Comunicazioni del Ministro dei trasporti sulle prospettive di riforma del trasporto pubblico locale.

---

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

*Giovedì 21 giugno 1990, ore 9,30 e 16,30*

*In sede consultiva su atti del Governo*

- Nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione della stazione sperimentale del vetro in Murano-Venezia.

*In sede deliberante*

- I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- Misure contro l'abusivismo commerciale (1714).
  - Norme in materia di commercio su aree pubbliche (2219).

**II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:**

- GIANOTTI ed altri. - Riforma dell'ENEA (1521).
- Norme per il riordino del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) (1705).

**III. Discussione del disegno di legge:**

- Norme sulle istituzioni funzionali all'attuazione del Piano energetico nazionale (1803-bis) *(risultante dallo stralcio, approvato dalla 10<sup>a</sup> Commissione permanente nella seduta del 19 aprile 1990, degli articoli da 1 a 5 del disegno di legge n. 1803)*.

**IV. Seguito della discussione del disegno di legge:**

- Deputati SANGALLI ed altri. - Norme concernenti le mole abrasive (2295) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

*In sede referente***I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- NEBBIA. - Norme per la difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti (1011).
- ZANELLA ed altri. - Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Istituzione della Consulta nazionale dei consumatori ed utenti (1315).
- NESPOLO ed altri. - Norme per la tutela dei consumatori e per l'istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti (1628).
- BOATO. - Norme per la difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti (2131).

**II. Esame dei disegni di legge:**

- BAIARDI ed altri. - Modificazioni alla legge 19 maggio 1976, n. 398, in materia di interventi per il settore distributivo (1165).
  - BERLINGUER e GIANOTTI. - Inclusione dell'ENEA-DISP tra gli organi tecnici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 (1176).
-

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

*Giovedì 21 giugno 1990, ore 10 e 16*

*In sede referente*

**I. Seguito dell'esame del disegno di legge:**

- Deputati GHEZZI ed altri. - Norme in materia di adeguamento automatico della retribuzione per effetto di variazioni del costo della vita (2272) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

**II. Esame dei disegni di legge:**

- Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 1990, n. 129, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno (2298).
- MANIERI ed altri. - Norme integrative dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per contributi previdenziali e per il riconoscimento della qualificazione professionale acquisita con i «progetti socialmente utili» (1960).
- IANNONE ed altri. - Norme integrative dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sui progetti di lavoro nel Mezzogiorno (2211).
- FERRARA Pietro. - Rifinanziamento dei provvedimenti finalizzati alla promozione di iniziative di utilità collettiva, di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (2289).

*In sede deliberante*

**Discussione dei disegni di legge:**

- Deputati SCOVACRICCHI e ROMITA; MANCINI Vincenzo ed altri; FIANDROTTI ed altri; AMODEO ed altri; BORGOGGIO e DI DONATO.  
- Integrazioni e modifiche delle norme relative alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri (2225) (*Approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati*).
  - Applicazioni dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS (2279).
-

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

Giovedì 21 giugno 1990, ore 10

*In sede deliberante*

- I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- **AZZARETTI** ed altri. - Abrogazione dell'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti (2188).
  - **FERRAGUTI** ed altri. - Abrogazione dell'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni (2234).
- II. Seguito della discussione del disegno di legge:
- **AZZARETTI** ed altri. - Modifica dei requisiti per l'assunzione degli ausiliari socio-sanitari ospedalieri (1393).

*In sede referente*

- I. Esame del disegno di legge:
- **VENTRE** ed altri. - Norme in materia di riqualificazione professionale e straordinaria per gli infermieri generici e le puericultrici (1076).
- II. Esame congiunto dei disegni di legge:
- **CECCATELLI** ed altri. - Disciplina giuridica dell'esercizio della professione di terapeuta della riabilitazione nei settori della fisiokinesiterapia, logopedia, terapia occupazionale (246).
  - **MEZZAPESA** ed altri. - Riordinamento di alcune professioni sanitarie non mediche e nuove norme sulle assunzioni obbligatorie dei non vedenti (1246)
  - **FERRARA** Pietro. - Istituzione dell'Albo professionale dei fisioterapisti (1378).

*Materie di competenza*

Esame del seguente atto:

- Relazione sulle risultanze dei sopralluoghi presso strutture sanitarie in riferimento allo stato di attuazione della vigente legislazione in materia di assistenza psichiatrica.
-

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Giovedì 21 giugno 1990, ore 9,30 e 15,30*

*Sui lavori della Commissione*

Proposta di indagine conoscitiva sulle condizioni ambientali di alcuni paesi dell'Europa centrale.

*In sede deliberante*

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (2218).

II. Discussione del disegno di legge:

- BOATO. - Nuovi programmi per la difesa del suolo (1406).

*In sede consultiva*

Esame del disegno di legge:

- Deputato BALESTRACCI. - Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile (2203) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per la ristrutturazione e riconversione industriale  
e per i programmi delle Partecipazioni statali**

*Giovedì 21 giugno 1990, ore 15*

- Seguito dell'esame del programma pluriennale di intervento dell'IRI.
-

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per il controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

*Giovedì 21 giugno 1990, ore 15*

Audizione dei Presidenti:

- Ente di previdenza dipendenti enti diritto pubblico - ENPDEDP.
  - Cassa marittima tirrena.
  - Fondo imprese spedizioniere e agenzie marittime.
-